CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE

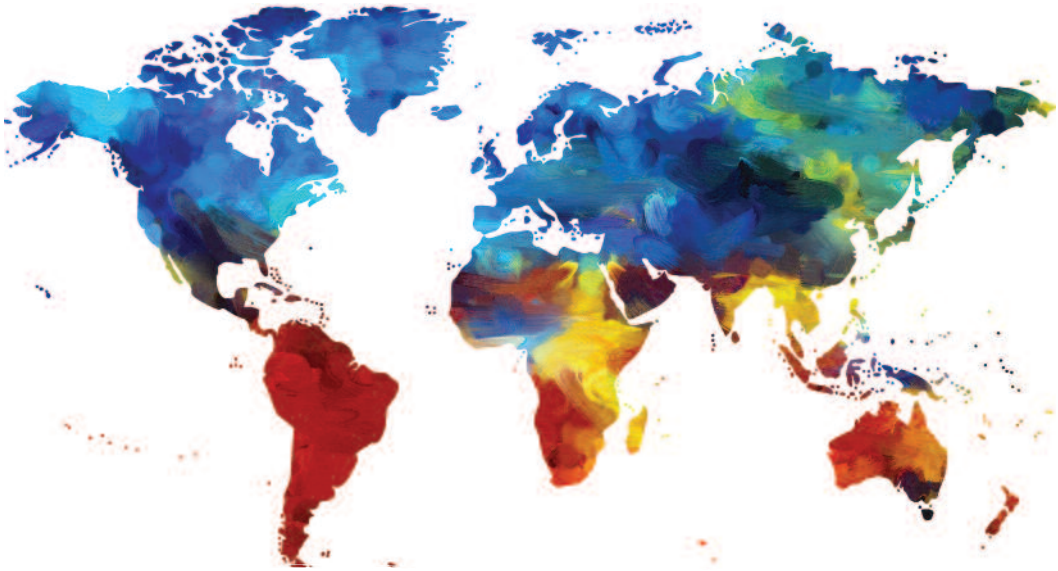

NOTE ESPLICATIVE SULLE CONVENZIONI PER LA COOPERAZIONE TRA CHIESE

Le Note esplicative sono state redatte a cura di:

Mons. Roberto Malpelo
Sottosegretario e Direttore dell'Ufficio Nazionale
per i problemi giuridici della Conferenza Episcopale Italiana

Dott.ssa Annarita Turi
Addetta alle Convenzioni dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE

Via Aurelia 796 - 00165 Roma
Tel. 06 66398308 - 06 66502639 - Fax 06 66410314
convenzioni@chiesacattolica.it
missioni.chiesacattolica.it

missio
organismo pastorale della CEI

Pubblicazione fuori commercio
Progetto grafico: Alberto Sottile
Stampa: SARO ITALIA SRL - Via Serafino Belfanti, 8 - 00166 Roma
Con approvazione ecclesiastica
Finito di stampare nel mese di: Ottobre 2020

INDICE

Presentazione Pag. 3

Note esplicative sulle convenzioni per la cooperazione missionaria tra chiese Pag. 5

Sacerdoti fidei donum Pag. 7

Laici in servizio missionario Pag. 11

Presbiteri stranieri in servizio pastorale Pag. 21

Presbiteri stranieri studenti Pag. 27

Presbiteri diocesani destinati al servizio pastorale delle persone italiane emigrate all'estero pag. 33

Presbiteri cooperazione diocesi italiane Pag. 37

Allegati Pag. 41

Convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani Pag. 42

Modulo semplificato per il rinnovo Pag. 46

Convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici Pag. 47

Modulo semplificato per il rinnovo Pag. 51

Autocertificazione di idoneità per i fedeli laici Pag. 52

Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere Pag. 54

Convenzione per il servizio pastorale in Italia alle comunità di persone immigrate dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere Pag. 58

Modulo semplificato per il rinnovo Pag. 62

Convenzione per motivi di studio dei presbiteri diocesani provenienti da territori di missione Pag. 63

Convenzione per motivi di studio dei presbiteri diocesani provenienti da territori in stato di necessità Pag. 67

Modulo semplificato per il rinnovo Pag. 71

Convenzione per i presbiteri diocesani destinati al servizio pastorale delle persone italiane emigrate all'estero Pag. 72

Modulo semplificato per il rinnovo Pag. 76

Convenzione per il servizio di cooperazione tra diocesi italiane dei presbiteri diocesani Pag. 77

Modulo semplificato per il rinnovo Pag. 79

Dichiarazione di buona condotta per i presbiteri diocesani Pag. 80

Informativa per il trattamento dei dati dei chierici Pag. 82

Informativa per il trattamento dei dati dei fedeli laici in servizio missionario Pag. 83

Recapiti utili Pag. 84

PRESENTAZIONE

"Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura." (EG 23)

Il compito di annunciare il Vangelo «fino ai confini della terra» (At 1,8) è stato vissuto per molti secoli dalla Chiesa come una strada a senso unico che parte dai paesi di antica tradizione cristiana e va verso i nuovi continenti da evangelizzare. E, per molti secoli, tale compito è stato "delegato" agli ordini religiosi. Il Concilio Vaticano II ha riconsegnato la missione alla responsabilità di tutta la Chiesa e di tutte le Chiese particolari «formate a immagine della Chiesa universale» (LG 23), allargando così il concetto di "missione", intesa non solo come "primo annuncio" ai non cristiani, ma anche come Cooperazione missionaria tra le Chiese (cf. Decreto "Ad Gentes divinitus", cap. VI).

In questo ambito e sulla scia delle aperture dell'enciclica "Fidei Donum" di papa Pio XII (1957), è iniziato nella vita della Chiesa un nuovo dinamismo missionario, attraverso l'invio di sacerdoti diocesani e missionari laici a servizio delle giovani Chiese.

Nel 1980 la Congregazione per il Clero, attraverso l'Istruzione "Postquam Apostoli", definisce più chiaramente questa nuova forma di missione e regolamenta lo scambio di personale apostolico tra Chiese invitando alla compilazione di convenzioni tra le diocesi coinvolte, con la finalità di rendere i vescovi diocesani protagonisti della Cooperazione missionaria e far sì che il personale apostolico inviato diventi un "ponte" tra le Chiese. In risposta a tale indicazione, la Conferenza Episcopale Italiana, fin dall'inizio degli anni '90, ha elaborato i primi moduli per l'invio di sacerdoti diocesani. Tali moduli sono stati successivamente più volte rivisti, per regolamentare in maniera sempre più adeguata questa forma di cooperazione tra Chiese.

Negli ultimi decenni, sia la crescita delle cosiddette "giovani Chiese", arricchite da un notevole numero di vocazioni, sia la notevole riduzione del clero e delle vocazioni nelle Chiese di antica tradizione, hanno ampliato la Cooperazione tra Chiese: la strada che prima sembrava a senso unico ora è diventata a doppio senso. E sono molti i sacerdoti delle giovani Chiese che vengono nei paesi di an-

tica tradizione cristiana per un servizio pastorale nelle nostre diocesi, creando quella che è simpaticamente chiamata "missione di ritorno". Alla luce di queste nuove situazioni la modulistica delle convenzioni è diventata più complessa e articolata.

L'esperienza accumulata in questi anni ha fatto emergere qualche malinteso intorno alle condizioni necessarie per la stipulazione di una convenzione: in più occasioni essa è stata intesa semplicemente come una forma burocratica per accedere a fondi di sostegno economico e a garanzie assicurative, dimenticando che questi aspetti, pur importanti, non costituiscono la finalità delle convenzioni, ma ne sono solo una conseguenza.

La nuova edizione dei formulari, approvata dal Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana il 16 aprile ed entrata in vigore il 1 settembre 2020, intende evitare i malintesi sopra citati e inserire alcune attenzioni più specifiche per riconfermare l'obiettivo proprio delle convenzioni: far sì che due Chiese particolari, coinvolgendo i loro vescovi e i loro membri, sia presbiteri che laici, attraverso uno scambio di personale apostolico, entrino in un rapporto di reciprocità e di cooperazione, vivendo lo spirito missionario di Chiese in uscita che si arricchiscono reciprocamente in un autentico scambio di fede, di esperienze comunitarie ed ecclesiali e di doni materiali. Allo stesso tempo, si è posta maggiore attenzione perché il personale apostolico, oggetto delle convenzioni, sia maggiormente accompagnato nell'apprendimento della lingua e gli sia garantita una formazione e conoscenza adeguata della tradizione culturale ed ecclesiale del paese e della Chiesa che lo accoglie.

Lo Spirito Santo, che sempre illumina e accompagna la vita dei credenti e dei pastori, aiuti a far sì che la nostra Chiesa italiana cresca sempre più nella sua azione missionaria interna e nella sua partecipazione alla missione universale di tutta la Chiesa.

Don Giuseppe Pizzoli
Direttore Ufficio Nazionale per la
Cooperazione Missionaria tra le Chiese

NOTE ESPLICATIVE SULLE CONVENZIONI PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA CHIESE[1]

«Tutti i vescovi, in quanto membri del corpo episcopale che succede al collegio apostolico, sono stati consacrati non soltanto per una diocesi, ma per la salvezza di tutto il mondo. Il comando di Cristo di predicare il Vangelo ad ogni creatura riguarda innanzitutto e immediatamente proprio loro, insieme con Pietro e sotto la guida di Pietro. Da qui deriva quella comunione e cooperazione a livello delle Chiese, che oggi è così necessaria per svolgere l'opera di evangelizzazione. In forza di questa comunione, le singole Chiese sentono la preoccupazione per tutte le altre, si informano reciprocamente dei propri bisogni, si scambiano l'una con l'altra i propri beni, essendo l'estensione del corpo di Cristo dovere dell'intero collegio episcopale»[2].

La cooperazione tra le Chiese costituisce una delle forme con cui la Chiesa risponde al mandato missionario e coinvolge tutti i membri del popolo di Dio.

Per regolamentare un corretto scambio tra le Chiese la Conferenza Episcopale Italiana ha pertanto predisposto alcuni schemi di convenzione, anche alla luce degli orientamenti contenuti nell'Istruzione sull'invio e la permanenza all'estero dei sacerdoti del clero diocesano dei territori di missione, pubblicata dalla Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli il 25 agosto 2001.

In particolare, dopo la pubblicazione dell'Istruzione, il Consiglio Episcopale Permanente ha predisposto in via sperimentale dal 2003[3] e poi in via definitiva nel 2006[4] vari schemi di convenzione per i sacerdoti stranieri operanti in Italia secondo la tipologia di servizio prestato. Gli schemi di convenzione sono stati ulteriormente rivisti nel 2010[5] mentre nel 2012 è stato approvato il nuovo modello di convenzione per i presbiteri diocesani destinati all'assistenza degli emigrati italiani all'estero, uniformando taluni aspetti al regime di tutte le convenzioni (Cfr. NOTIZIARIO CEI, n.2, 2012, pp. 83-93).

---

[1] Le presenti note cercano di evidenziare alcuni punti di maggiore interesse nella compilazione delle convenzioni. Non vuole essere un vademecum, ma solamente esporre alcuni argomenti per una più corretta compilazione delle convenzioni.

[2] CONCILIUM OECUMENICUM VATICANUM SECUNDUM, Dec. *De activitate missionali Ecclesiae* (7 dicembre 1965), in *AAS* 58 (1966), pp.947-990, Traduzione italiana in PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE (a cura di), *Enchiridion della Chiesa missionaria*, EDB, Bologna, 1997, n. 38, d'ora in poi, *Ad gentes*.

[3] CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, (CEI), convenzione per il servizio in missione dei presbiteri provenienti dai territori di missione, in *Notiziario CEI*, n.7, 2003, pp. 221-238.

[4] CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, (CEI), Approvazione definitiva delle convenzioni per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri provenienti dai territori di missione e della convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici, in *Notiziario CEI*, n. 3, 2006, pp.73-99.

[5] CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, (CEI), Nuove convenzioni per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri provenienti dai territori di missione e di quelli presenti per motivi di studio, in *Notiziario CEI*, n. 4, 2010, pp.129-159.

Accanto alle convenzioni previste per regolamentare la condizione dei presbiteri stranieri che vengono in Italia la Conferenza Episcopale Italiana con l'occasione ha rivisto anche le convenzioni per il servizio pastorale in territorio di missione dei presbiteri diocesani (*fidei donum*), già in vigore dagli anni novanta (Cfr. NOTIZIARIO CEI, n.4, 2012, pp. 227-228).

Nel 2013 facendo seguito alle indicazioni date dal Consiglio Permanente nella sessione del 28 – 30 gennaio 2013, con l'obiettivo di assicurare un'uniformità di applicazione e prassi, con lettera circolare dell'allora Segretario Generale trasmessa a tutti i Vescovi in data 15 marzo 2013, sono state offerte alcune soluzioni interpretative circa la durata delle convenzioni; il cambio di diocesi; la formazione; il passaggio di convenzione; il sostentamento.

A distanza di anni da quel primo tentativo e facendo seguito alle comunicazioni della Commissione Episcopale per l'evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese all'Assemblea Generale nella sessione del 12 – 15 novembre 2018 e del 20 – 23 maggio 2019 e al Consiglio Episcopale Permanente del 23 – 25 settembre 2019, sono stati aggiornati e contestualizzati dal Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 16 aprile 2020 i nuovi schemi di convenzione.

Per fare chiarezza sulle procedure da seguire riguardo lo scambio tra le Chiese di presbiteri e laici si intende offrire agli operatori alcune indicazioni per una più corretta applicazione amministrativa circa:

- convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani (*fidei donum*)
- convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici
- convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere e convenzione per il servizio pastorale in Italia alle comunità di persone immigrate dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere
- convenzione per motivi di studio dei presbiteri diocesani provenienti da territori di missione e convenzione per motivi di studio dei presbiteri diocesani provenienti da territori in stato di necessità
- convenzione per i presbiteri diocesani destinati al servizio pastorale delle persone italiane emigrate all'estero
- convenzione per il servizio di cooperazione tra diocesi italiane dei presbiteri diocesani.

SACERDOTI
FIDEI DONUM

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE IN MISSIONE DEI PRESBITERI DIOCESANI - *FIDEI DONUM*

DESTINATARI

Il termine presbiteri *fidei donum*, indica i sacerdoti diocesani inviati dalla loro diocesi d'origine a un'altra diocesi per l'esercizio di un servizio pastorale per un determinato periodo di tempo[6].

MODALITÀ DEL SERVIZIO

«Il dono spirituale che i presbiteri hanno ricevuto nell'Ordinazione non li prepara a una missione limitata e ristretta, bensì a una vastissima ed universale missione di salvezza fino agli estremi confini della terra, dato che qualunque ministero sacerdotale partecipa della stessa ampiezza universale della missione affidata da Cristo agli Apostoli»[7].

Il presbitero inviato s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie e con il suo presbiterio, con gli altri missionari presenti nel territorio e con la comunità particolare di cui si pone al servizio. Egli opera in sintonia con il piano pastorale di quella diocesi e mantiene i legami con la Chiesa di origine alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza.[8] Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi da quanto concordato, ma a tal fine il Vescovo che accoglie consulterà in anticipo il Vescovo che invia e agirà in accordo con quest'ultimo.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata della convenzione è di tre anni, rinnovabile fino a un tempo massimo di nove anni.

Al termine dei nove anni l'esperienza è ripetibile con una nuova convenzione (nella stessa diocesi o in altra diocesi).

Nel caso di un cambio di diocesi nel corso dei nove anni, la convenzione va redatta ex novo, perché deve essere approvata dal Vescovo della nuova diocesi in cui si è accolti.

---

[6] Pio XII, Lit. Enc. *Fidei Donum* (21 aprile 1957), in *AAS* 49(1957), pp.225-248.

[7] Concilium oecumenicum vaticanum secundum Dec. *Presbyterorum ordinis* (7 dicembre 1965), in *AAS* 58 (1966), pp. 619-678, n.10.

[8] Cfr. *Postquam Apostoli*, n. 29.

ASSICURAZIONE SANITARIA

Nel caso di malattia nei luoghi di servizio, per le spese sostenute su eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche e su prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali l'inviato può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata per il tramite dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. La polizza sanitaria prevede le coperture di spese sanitarie effettuate sia presso strutture pubbliche sia private e sia durante i periodi di rientri temporanei in Italia, con attenzione alle condizioni indicate nel modulo di rimborso.

Sul sito *missioni.chiesacattolica.it* è disponibile il modulo del rimborso che va compilato dal presbitero e unitamente alle ricevute /fatture originali va inviato all'Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

FORMAZIONE

Tutti i missionari, sacerdoti, religiosi, suore e laici, devono essere singolarmente preparati e formati, secondo la loro condizione, perché possano svolgere con competenza il servizio a cui sono chiamati[9].

Anche per coloro che s'impegnano per un tempo determinato nell'attività missionaria, è necessario che sia acquisita una formazione adeguata alla loro condizione[10].

Come affermato nel Magistero della Chiesa, il presbitero che intenda essere *fidei donum* deve opportunamente prepararsi, ed è responsabilità del Vescovo diocesano che lo invia prendersene cura. Questa preparazione riguarda in primo luogo la lingua del Paese di accoglienza, la conoscenza delle sue istituzioni, delle condizioni sociali, degli usi e delle consuetudini, per far sì che il missionario possa inserirsi al meglio nella nuova realtà pastorale [11].

Il corso di formazione che il CUM (Centro Unitario per la Formazione Missionaria) propone per i sacerdoti *fidei donum* segue la stessa strutturazione del corso dei laici in partenza come indicato nella convenzione laici.

Anche in questo caso l'organismo della CEI deputato alla formazione dei sacerdoti *fidei donum* e il CUM e i contenuti del corso coincidono con quelli esposti riguardo ai missionari laici (vedi pagg. 15 e 16).

---

[9] ATTILA J. H., *L'azione missionaria della Chiesa ieri e oggi*, Marcianum Press, Venezia, 2015, p.. 80.
[10] *Ad Gentes* n° 26.
[11] Cf. can.257 §2. CIC

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione prevede la risoluzione[12] anticipata della stessa, con l'accordo dei rispettivi Vescovi, per giusta causa, sia da parte del Vescovo che invia, sia da parte del Vescovo che accoglie, in tutti i casi va notificata all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE IN MISSIONE DEI PRESBITERI DIOCESANI

Il modello della convenzione va compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte, firmato e timbrato dai due Vescovi e dal presbitero che sottoscrive anche la dichiarazione in materia di privacy.

Alla convenzione vanno allegati:

- Richiesta del Vescovo che accoglie (all. 1)
- Domanda del presbitero per l'invio (all. 2)
- Attestazione del Vescovo che invia (all. 3) corredata da:
  a) curriculum vitae
  b) dichiarazione di buona condotta.
- Documentazione di partecipazione al corso di formazione (all. 4).

• La convenzione, in originale o in copia conforme, va inviata all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, unitamente a tutti gli allegati.
  Una copia in originale va consegnata al presbitero, una copia in originale al Vescovo della diocesi che accoglie, una copia in originale alla diocesi della Chiesa di origine.

• L'Ufficio, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, invia una comunicazione di approvazione alla diocesi, nella quale sono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni su un eventuale rinnovo o su una cessazione della stessa.

• Per il rinnovo della convenzione, sul sito *missioni.chiesacattolica.it* è disponibile l'apposito modulo del rinnovo che andrà compilato e inviato all'Ufficio che procederà agli adempimenti di cui sopra.

• La chiusura della convenzione va notificata tempestivamente all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese che procederà agli adempimenti conseguenti.

[12] Cf. can.271 §3. CIC

LAICI IN SERVIZIO MISSIONARIO

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN MISSIONE DEI FEDELI LAICI

DESTINATARI

La convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici ha come destinatari tutti i laici con cittadinanza italiana che intendono partecipare con scelta responsabile all'evangelizzazione *ad gentes*, nelle modalità tipiche della ministerialità laicale, oltre che mettendo a frutto le proprie professionalità a servizio di attività di promozione umana, consapevoli della responsabilità che deriva dall'essere battezzati in Cristo.

Al fine di garantire la natura ecclesiale dell'invio dei laici per il servizio in missione, il testo della convenzione prevede il coinvolgimento di due soggetti: l' "organismo di riferimento" e l' "ente di presentazione".

L'ORGANISMO DI RIFERIMENTO

L'organismo di riferimento è l'ente/associazione che sostiene il laico nel suo progetto, nella fase di preparazione, durante il suo percorso in missione e al rientro, sia nell'ambito di un percorso pastorale sia per quanto attiene gli aspetti economici.

L'organismo di riferimento predispone il progetto, in base alle necessità ed esigenze della chiesa locale, in base alle disponibilità di altro personale se già presente in loco, e tenendo conto delle esperienze sia pastorali che professionali, acquisite dal laico.

La necessità che ci sia un progetto che renda chiaro il servizio da svolgere, è uno dei requisiti necessari previsti dalla convenzione.

È necessario il coinvolgimento di più soggetti, ovvero missionari già presenti, laici, centri missionari diocesani, e un progetto operativo specifico a servizio della comunione e cooperazione tra Chiese.

I passi da compiere prevedono:

- Individuazione degli obiettivi che s'intendono perseguire attraverso l'invio e la presenza dei laici nella comunità locale dove presteranno il loro servizio.
- Ricerca di contenuti specifici del progetto operativo, l'ambito d'inserimento, responsabilità, mansioni.
- Risorse necessarie per la realizzazione del progetto.
- Verifiche periodiche sull'andamento del progetto.
- Verifica conclusiva dell'esperienza.

La convenzione indica espressamente all'articolo 2 che l'organismo di riferimento deve realizzare quanto segue: «l'inviato/a s'impegna a svolgere il servizio affidatogli in conformità a quanto concordato dal Vescovo che gli ha conferito il

mandato e dall'organismo di riferimento con il Vescovo che lo/la accoglie e a mantenere i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza. L'inviato/a si rende disponibile anche per eventuali altri servizi diversi da quelli sopra indicati secondo quanto sarà concordato tra il Vescovo che accoglie e il suo organismo di riferimento».

Si richiede, quindi, una disponibilità anche per altri incarichi diversi da quelli indicati dal progetto, purché siano sempre concordati con il Vescovo diocesano.

L'organismo di riferimento provvede alle spese di viaggio di andata e di ritorno, all'inizio e al termine del servizio, inoltre in presenza di necessità particolari provvede anche alle spese prive di specifiche coperture finanziare.

Il missionario laico svolge gratuitamente il suo servizio.

Ogni laico è inviato su mandato del Vescovo della diocesi cui appartiene: è il Vescovo, infatti, che autorizza l'invio, dopo aver analizzato con l'organismo di riferimento tutta la documentazione prevista per l'attivazione della convenzione: «Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto richiesto al Vescovo della Chiesa che manda, riconosce all'inviato/a il servizio dettagliatamente concordato con l'organismo di riferimento».

Il principio alla base di ogni invio non è legato a una partenza come singoli, ma come membri di una Chiesa che invia a servizio di altri fratelli e sorelle.

L'ENTE DI PRESENTAZIONE

Gli unici enti deputati alla stipulazione di una convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici, indicati nel testo con il titolo di "enti di presentazione", sono il Centro Missionario Diocesano o la Focsiv[13].

L'ente di presentazione redige un'istanza in cui attesta la presenza e conoscenza del laico nella propria comunità diocesana.

Per i laici che sono inviati dai Centri Missionari Diocesani, l'organismo di riferimento e l'ente di presentazione coincidono.

La Focsiv è l'ente di presentazione per tutti gli organismi a essa associati, che inviano personale all'estero.

Il laico è invitato a mantenere costanti rapporti con la comunità di origine affinché possa condividere la sua esperienza e trarre stimolo per promuovere anche nuove vocazioni missionarie: «ma tutti sappiamo che il primo e principale dovere in ordine alla diffusione della fede è quello di vivere una vita profondamente cristiana»[14] e acquisire la consapevolezza che la vita di comunione con gli altri è la prima indispensabile testimonianza d'impegno di evangelizzazione e di promozione umana.

---

[13] La Focsiv (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontariato) raggruppa tutti gli organismi di volontariato cristiano internazionale.

[14] Cfr. *Ad Gentes*, 36.

MODALITÀ DEL SERVIZIO

Gli incarichi svolti dai laici in missione ricalcano in parte quelli dei presbiteri *fidei donum* se già presenti in quella diocesi, con la prevalenza però del supporto ad attività missionarie proprie di una vocazione laicale.

Il laico missionario non può operare da solo, deve inserirsi in una comunità, nella sua storia, nei suoi progetti e per questo l'attività missionaria si esprime nelle due attività dell'evangelizzazione e della promozione umana, non separabili l'una dall'altra.

La promozione umana va sempre realizzata con la comunità del luogo, dopo un periodo iniziale di conoscenza, di amicizia; occorre operare sempre con i mezzi della diocesi che accoglie, partendo il più possibile da ciò che ha a disposizione, integrandosi in maniera discreta.

Il Vescovo della Chiesa che invia attraverso il direttore del Centro Missionario Diocesano segue con speciale sollecitudine l'inviato/a durante la sua esperienza.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata della convenzione è di tre anni, rinnovabile fino a un tempo massimo di nove anni.

Al termine dei nove anni l'esperienza è ripetibile con una nuova convenzione (nella stessa diocesi o in altra diocesi).

Nel caso di un cambio di diocesi nel corso dei nove anni, la convenzione va redatta ex novo, e deve essere approvata dal Vescovo della nuova diocesi in cui si è accolti.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ALTRE FORME ASSICURATIVE

Il laico missionario, nel periodo di servizio missionario, dovrà provvedere a proprio carico ai costi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione pensionistica, o per il versamento della contribuzione pensionistica alla cassa istituita per l'attività professionale esercitata. Nel caso non sia già iscritto all'INPS o ad altre casse professionali, potrà servirsi di altre forme assicurative.

La Conferenza Episcopale Italiana, nel periodo in cui il laico svolge il suo servizio missionario, assicura all'interessato/a, dietro presentazione da parte dell'organismo di riferimento della documentazione comprovante il versamento, un contributo fino a un massimo di € 6.000 annui.

L'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, invia alle diocesi italiane e alla Focsiv un modulo per la richiesta del contributo, il quale va restituito all'Ufficio entro il 31 dicembre di ogni anno, allegando le ricevute dei versamenti effettuati.

ASSICURAZIONE SANITARIA

Nel caso di malattia nei luoghi di servizio, per le spese sostenute in ordine ad eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche e in ordine a prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata per il tramite dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. La polizza sanitaria prevede le coperture di spese sanitarie effettuate sia presso strutture pubbliche o private sia durante i periodi di rientri temporanei in Italia, con attenzione alle condizioni previste nel modulo di rimborso.

Sul sito *missioni.chiesacattolica.it* è disponibile il modulo del rimborso che va compilato dal laico/a e unitamente alle ricevute /fatture originali va inviato all'Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

I famigliari a carico del laico che sottoscrive la convenzione (moglie/marito, figli) possono beneficiare della polizza sanitaria, indicando i dati anagrafici previsti obbligatoriamente sulla convenzione e sul modulo di rinnovo.

FORMAZIONE

Una delle condizioni preliminari per un inserimento corretto all'interno di una nuova comunità pastorale è la consapevolezza che la storia di un popolo o di quella Chiesa non comincia con l'arrivo di una nuova persona proveniente dall'esterno. Ciò richiede umiltà e il dovere di mettersi in ascolto per conoscere la mentalità, la cultura, i valori, i costumi, gli usi e le tradizioni di quella comunità nella quale si andrà a operare[15].

La presenza del laico si caratterizza in particolar modo per la testimonianza evangelica che offre, impegnandosi a vivere la propria esperienza nella coerenza della fede e in profonda comunione con la chiesa locale.

Vista la complessità dell'impegno, è necessario prevedere un congruo periodo di preparazione che deve essere garantito da chi si assume la responsabilità dell'invio del laico.

Preparazioni non adeguate rischiano di avere seguiti negativi sia per gli interessati sia per la comunità dove si va a operare. La preparazione deve avere anche lo scopo di verificare le motivazioni reali che sottostanno alla scelta della partenza.

Inoltre attraverso la formazione si forniscono le conoscenze dell'ambiente, del contesto socio culturale, della storia, del cammino ecclesiale in corso in quella

[15] COMMISSIONE EPISCOPALE PER L'EVANGELIZZAZIONE DEI POPOLI E LA COOPERAZIONE TRA LE CHIESE, *I laici nella missione ad gentes*, p. 37.

Chiesa. Senza queste conoscenze preliminari il rischio è di rimanere estranei al processo di vita di quella comunità locale.

La preparazione non può limitarsi poi solo ad aspetti conoscitivi, ma deve formare il laico perché affronti l'esperienza con i requisiti che ne garantiscono la positiva attuazione[16].

«I laici, designati in modo permanente o temporaneo a un particolare servizio della Chiesa, sono tenuti all'obbligo di acquisire un'adeguata formazione, richiesta per adempiere nel modo dovuto il proprio incarico e per esercitarlo consapevolmente, assiduamente e diligentemente»[17].

La convenzione prevede che «l'inviato ha provveduto ad acquisire la formazione specifica adeguata alla sua condizione presso il Centro unitario per la Formazione Missionaria (CUM) o presso altra istituzione riconosciuta dalla Focsiv o dall'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, come risulta dalla documentazione allegata alla presente convenzione (art 1, §2) ».

Il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM) è l'organismo indicato dalla Conferenza Episcopale Italiana a occuparsi della formazione dei partenti e di chi rientra in Italia. Svolge un ruolo importante nella fase della preparazione, non con l'intento di sostituirsi nel compito formativo delle Chiese particolari, ma perché svolgendo un ruolo istituzionale, offre una visione più precisa e globale delle problematiche in una prospettiva d'integrazione ecclesiale e di adesione al magistero.

I corsi promossi consentono ai laici di trascorrere del tempo con altre realtà missionarie, con il vantaggio di vivere l'esperienza in comunione con altri soggetti pronti a essere inviati.

CORSO PER MISSIONARI PRESSO IL CUM

Il Centro Unitario per la Formazione Missionaria si avvale di un'equipe formativa composta dal direttore e da diversi collaboratori: religiosi, missionari, sacerdoti e laici.

La preparazione di chi parte per la missione è la prima finalità. Attualmente si realizzano corsi della durata di cinque settimane legati al continente di destinazione, che non comportano la preparazione linguistica[18].

La prima settimana offre linee di spiritualità missionaria e legata alla evangelizzazione, soprattutto attraverso il contatto con la Parola di Dio; si richiede la residenzialità.

---

[16] *Ibidem*

[17] Cfr. can. 231§1. CIC

[18] Sul sito *missioitalia.it* in *Agenda* sono consultabili le date e le indicazioni operative per partecipare ai corsi del CUM.

La seconda settimana porta l'attenzione sulla vicenda storica dei continenti di destinazione e sulla loro posizione nel quadro geopolitico attuale.

La terza settimana affronta la tematica antropologica. La domanda fondamentale è: "Quale uomo e quale donna incontrerò?". Esperti sia italiani che originari dei paesi verso i quali sono destinati i missionari, aiutano i corsisti a leggere la realtà umana e culturale che s'incontrerà.

La quarta settimana s'interroga sulla realtà di Chiesa che attende i missionari. Si studiano i Sinodi continentali, i documenti delle distinte Conferenze Episcopali, si mettono a fuoco alcune delle strategie pastorali elaborate dalle Chiese di destinazione, si cerca di entrare nel vissuto delle comunità cristiane che vi si trovano.

L'ultima settimana si concentra su alcuni temi particolari con riferimento a nodi pastorali particolarmente delicati, allo stile della missione oggi, ed anche a elementi pratici legati alla sanità, alla documentazione da fornire per l'ingresso nel paese e alle leggi sull'immigrazione in esso presenti.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La convenzione prevede la risoluzione anticipata della stessa per giusta causa, con l'accordo dei rispettivi Vescovi, sia da parte del Vescovo che invia, sia da parte del Vescovo che accoglie, in tutti i casi va notificata all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

IL RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

Il laico missionario durante il servizio resta sempre in comunione e contatto con la comunità cristiana di origine, non solo e non tanto per facilitare il proprio reinserimento, ma per favorire un ritorno e scambio di idee, di riflessioni e di esperienze tra Chiese.

Il saper rientrare è importante tanto quando il sapere partire, perciò il progetto prevede fin dall'inizio il rientro come momento qualificante di tutta l'esperienza missionaria[19]. La fatica del rientro è di reinserirsi nuovamente nella comunità locale, ma con nuove capacità acquisite al servizio delle giovani Chiese.

Il Vescovo della diocesi di origine, che ha sottoscritto la convenzione, considerata la peculiarità del servizio prestato, accoglie il rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale e ne valorizza adeguatamente le esperienze.

---

[19] *I laici missionari ad gentes nella cooperazione tra le Chiese,* p. 33.

Accogliere il contributo dei missionari rientrati con la loro esperienza può essere una ricchezza che percorre in maniera trasversale tutti gli itinerari di catechesi, liturgia, carità e apostolato all'interno della comunità diocesana.

La chiamata a farsi carico in prima persona della dimensione ad gentes cresce e fiorisce laddove i cammini formativi parrocchiali e diocesani propongono, attraverso la testimonianza di missionari e laici rientrati, esperienze di servizio coinvolgenti e aperte con uno spirito di universalità[20].

Questo favorisce possibilità di cambiamento incarnate nelle scelte quotidiane: sobrietà nei consumi, uso solidale dei beni, risparmio etico, accoglienza degli stranieri e quant'altro di aspetti trasversali vissuti in missione.

La dinamica fondamentale della missione si dispiega tra invio e ritorno. Entrambi questi passaggi sono vissuti come momenti comunitari, e il ritorno è caratterizzato dal racconto delle meraviglie che lo Spirito ha operato attraverso l'esperienza missionaria, arricchenti sia per il singolo fedele e la sua famiglia ma anche per l'intera comunità diocesana che l'ha inviato/a[21].

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO IN MISSIONE DEI FEDELI LAICI

L'Organismo di riferimento, in accordo con il laico, una volta ottenuto il consenso dei due Vescovi, procede alla stipulazione della convenzione, i cui moduli sono scaricabili dal sito *missioni.chiesacattolica.it*.

Il modello della convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici, va compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte, firmato e timbrato dai due Vescovi e dal laico che sottoscrive anche la dichiarazione in materia di privacy.

Alla convenzione vanno allegati:

- Dichiarazione del responsabile dell'organismo di riferimento con indicazione del servizio/progetto concordato e con allegato curriculum vitae dell'inviato/a e autocertificazione di idoneità (all. 1)
- Richiesta del Vescovo della Chiesa che accoglie e che attesta il suo benestare alla presenza nella sua diocesi del laico/a (all. 2)
- Istanza dell'ente di presentazione, nello specifico o il CMD o la FOCSIV.

[20] *I laici missionari ad gentes nella cooperazione tra le Chiese,* p. 36.
[21] Cf. Atti 13, 1-3;14, 27-28.

Nel caso in cui il CMD sia anche l'organismo di riferimento non c'è bisogno di allegare tale documento.
Il CMD eserciterà un discernimento per l'attivazione della convenzione allorché il missionario laico appartiene a particolari comunità o movimenti ecclesiali, i quali saranno l'organismo di riferimento; il CMD sottoscriverà l'istanza dichiarando di essere a conoscenza che l'interessato/a è inviato/a in missione e tale iniziativa missionaria viene accolta dallo stesso CMD (all. 3)

- Dichiarazione dell'inviato che dà il proprio consenso a prestare il servizio concordato con l'organismo di riferimento (all. 4)
- Attestazione di partecipazione al corso di formazione (all. 5)

- La convenzione, in originale o in copia conforme, va inviata all'Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, unitamente a tutti gli allegati.
- Una copia in originale va consegnata al laico, una copia in originale al Vescovo della diocesi che accoglie, una copia in originale alla diocesi della Chiesa di origine e una copia all'organismo di riferimento.
- L'Ufficio, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, invia una comunicazione di approvazione alla diocesi che invia e all'organismo di riferimento, nella quale sono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni da parte dell'Organismo di riferimento unitamente al laico, su un eventuale rinnovo o su una cessazione della stessa.
- Per il rinnovo della convenzione, sul sito *missioni.chiesacattolica.it* è disponibile l'apposito modulo del rinnovo che andrà compilato e inviato all'Ufficio che procederà agli adempimenti di cui sopra.
- La chiusura della convenzione va notificata tempestivamente all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese che procederà agli adempimenti conseguenti.

PRESBITERI STRANIERI IN SERVIZIO PASTORALE

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE

QUALE MODULO UTILIZZARE?

Se il presbitero è incaricato di un servizio di cooperazione tra Chiese si utilizza il modulo *convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere*.

Se il presbitero è incaricato di un servizio di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate si utilizza il modulo *convenzione per il servizio pastorale in Italia alle comunità di persone immigrate dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere*.

DURATA

La durata della convenzione per chi svolge un servizio di cooperazione tra Chiese è di tre anni, rinnovabile fino a un tempo massimo di nove anni (3+3+3).

La durata della convenzione per chi svolge un servizio di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate è di sei anni, rinnovabile fino a un tempo massimo di nove anni (6+3).

Al termine dei nove anni l'esperienza non è ripetibile con una nuova convenzione nella stessa diocesi o in altra diocesi italiana.

Per casi straordinari, legati a motivi di salute o a comprovate esigenze e necessità pastorali, previo consenso e accordo tra il Vescovo che invia, il Vescovo che accoglie e il presbitero, può essere inviata richiesta per un rinnovo extra alla Presidenza della CEI.

Tale richiesta deve essere inviata dal Vescovo della diocesi che accoglie, unitamente alla lettera del Vescovo che invia e al *curriculum vitae* aggiornato del presbitero.

DATE DI DECORRENZA CONVENZIONE

La data di attivazione della convenzione deve essere a inizio mese e la data di termine servizio alla fine del mese, per motivi legati al sostentamento economico del presbitero. La data di decorrenza di inizio convenzione non può essere antecedente all'anno solare in corso.

ATTESTAZIONE CORSO DI LINGUA ITALIANA

Requisito per svolgere un servizio a tempo pieno a favore della diocesi che accoglie è la conoscenza della lingua italiana.

Si richiede l'iscrizione al corso per il conseguimento dei livelli A1 e A2 della lingua italiana.

Dove conseguire i livelli:

a) presso qualsiasi centro abilitato presente in diocesi.

b) presso il CUM, ente nazionale di riferimento per la CEI, per la formazione dei presbiteri stranieri che rilascia apposito certificato di conseguimento dei livelli A1 e A2.

c) presso centri indicati dalla Fondazione Migrantes per chi fa assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate.

In alternativa se il presbitero per esperienze pregresse o per altri motivi personali, conosce già la lingua italiana, il Vescovo italiano della diocesi che accoglie, verificata la conoscenza della lingua, potrà fare una dichiarazione sostitutiva chiedendo l'esonero dal corso di lingua.

CORSI DI FORMAZIONE

1) Se il presbitero è incaricato di un servizio di cooperazione tra Chiese provvede ad acquisire la formazione promossa dalla CEI attraverso il CUM iscrivendosi ad uno dei due corsi residenziali obbligatori previsti dalla convenzione.

   a) Corso di primo livello, al momento della durata di quindici giorni, per chi è alla prima esperienza pastorale in Italia.

   Il corso comprende dinamiche di accoglienza e di ascolto degli iscritti, la presentazione della realtà sociale e religiosa dell'Italia e l'introduzione alle tematiche pastorali che aiuteranno i presbiteri ad inserirsi adeguatamente nel ministero.

   b) Corso di secondo livello, in genere della durata di una settimana, e con caratteristica di aggiornamento pastorale, per chi ha già fatto altre esperienze in Italia.

2) Se il presbitero è incaricato di un servizio di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate, provvede ad iscriversi al corso promosso dalla Fondazione Migrantes, entro un anno dalla permanenza in Italia.

Richieste per eventuali dispense o esoneri andranno valutate dall'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

FERIE

Il presbitero ha diritto a trascorrere un periodo di ferie, come tutti i sacerdoti incardinati in Italia, nelle modalità determinate dal diritto particolare.

ACCOMPAGNAMENTO

L'accompagnamento del presbitero costituisce un aspetto determinante della

buona riuscita dell'esperienza dello scambio del personale apostolico.

Nella Chiesa che accoglie, si fa espresso riferimento al Centro Missionario Diocesano, perché sia sua cura accompagnare pastoralmente il presbitero, essendo la convenzione espressione dello scambio di cooperazione tra Chiese, e all'Ufficio Migrantes della diocesi per i presbiteri incaricati di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate.

È necessario responsabilizzare le parti e il presbitero stesso che la sua è una presenza ad tempus e che la comunità diocesana di accoglienza è chiamata a seguire con cura il suo percorso pastorale. Accoglienza e accompagnamento sono in tal modo condizioni oggettive in cui si concretizza la cooperazione tra le Chiese.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Per giusta causa è consentita la risoluzione della convenzione, sia da parte del Vescovo che invia che di quello che accoglie. In presenza di cause gravi ciascun Vescovo, sentito l'altro, può disporre l'immediato rientro del presbitero.

Entrambe le situazioni vanno tempestivamente comunicate all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese per gli adempimenti necessari conseguenti.

CAMBIO DIOCESI

È consentito un solo cambio di diocesi, e la durata degli anni trascorsi in ogni diocesi, si cumula per un totale massimo sempre di nove anni.

Nel cambio di diocesi, la nuova diocesi che accoglie redige una nuova convenzione con tutti gli allegati previsti e la dichiarazione di buona condotta va richiesta alla diocesi in cui il presbitero è stato in servizio nell'ultimo periodo e non alla diocesi di incardinazione.

TERMINE CONVENZIONE

La chiusura del rapporto di convenzione in una diocesi italiana, per qualsiasi causa (termine servizio, termine anticipato della convenzione, trasferimento del presbitero, incardinazione in diocesi ecc..) va notificata all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

MODULO PRIVACY

Nel modulo della convenzione il presbitero deve barrare la casella in cui dichiara che ha preso visione del modulo privacy secondo la normativa europea.

Il modulo scaricabile dal sito *missioni.chiesacattolica.it* che è stato predisposto per le diocesi, va allegato alla documentazione che si conserva in diocesi, non

va inviato all'Ufficio Nazionale per la cooperazione tra le Chiese. Qualora la diocesi abbia dei moduli predisposti, questi possono essere utilizzati, a condizione che il presbitero firmi il modulo e sottoscriva di averne preso visione sulla convenzione nella casella predisposta.

ALCUNE CATEGORIE DI PRESBITERI

- PRESBITERI UXORATI: per l'inserimento in convenzione per servizio pastorale di presbiteri uxorati oltre alla documentazione prevista dalla convenzione si necessita l'aggiunta di due pareri positivi, senza i quali non si può procedere ad approvare la convenzione.
  a) Il Vescovo della diocesi che accoglie invia richiesta di parere per il benestare alla Presidenza della CEI.
  b) Ottenuto il benestare della Presidenza della CEI quest'ultimo va inviato alla Congregazione per le Chiese Orientali che concede la dispensa a norma dei Pontificia Praecepta del Clero Uxorato Orientali del 14 giugno 2014[22]. Entrambi i pareri vanno allegati alla convenzione unitamente al resto della documentazione.

- PRESBITERI PROVENIENTI DA DIOCESI DELLA CINA: per l'inserimento in convenzione per servizio pastorale di presbiteri cinesi, oltre alla documentazione prevista dalla convenzione, si necessita del parere positivo della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE.

Il modello della convenzione va compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte, firmato e timbrato dai due Vescovi e dal presbitero, che sottoscrive anche la dichiarazione in materia di privacy.

[22] CONGREGATIO PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS, *Pontificia Praecepta de Clero Uxorato Orientali*, 14 giugno 2014, AAS 106(2014) 496-499.

Alla convenzione vanno allegati:

- Richiesta del Vescovo che invia con approvazione del Nunzio Apostolico (all. 1)
- Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia corredata da:
  a) curriculum vitae
  b) celebret
  c) dichiarazione di buona condotta (all. 2)
- Dichiarazione attestante il consenso del presbitero (all .3)
- Certificato medico attestante lo stato di buona salute (all. 4)
- Attestazione di iscrizione al corso di lingua italiana livelli A1 e A2 (all. 5)
- Attestazione di iscrizione al corso di formazione (all. 6)

• La convenzione, in originale o in copia conforme, va inviata all'Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, unitamente a tutti gli allegati. Una copia in originale va consegnata al presbitero, una copia in originale al Vescovo della diocesi che accoglie, una copia in originale alla diocesi della Chiesa di origine e nel caso di presbiteri che svolgono servizio di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate, una copia va inviata anche alla Fondazione Migrantes.

• L'Ufficio, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, provvede ad inviare una comunicazione di approvazione alla diocesi, nella quale vengono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni su un eventuale rinnovo o su una cessazione della stessa.

• Per il rinnovo della convenzione, sul sito *missioni.chiesacattolica.it* è disponibile l'apposito modulo del rinnovo che andrà compilato e trasmesso unitamente alla lettera del Vescovo che invia all'Ufficio che procederà agli adempimenti di cui sopra.

• La chiusura della convenzione va notificata tempestivamente all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese che procederà agli adempimenti conseguenti.

PRESBITERI STRANIERI STUDENTI

CONVENZIONE PER PRESBITERI STRANIERI STUDENTI

QUALE MODULO UTILIZZARE?

a) Se il presbitero proviene da una diocesi di missione si utilizza il modulo della *convenzione per motivi di studio di presbiteri diocesani provenienti da territori di missione*.
Territori di Missione/diocesi sono le circoscrizioni ecclesiastiche che dipendono dalla *Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, indicate con il doppio asterisco nell'Annuario Pontificio*.

b) Se il presbitero proviene da un territorio in stato di necessità si utilizza il modulo *convenzione per motivi di studio di presbiteri diocesani provenienti da territori in stato di necessità*.
Territori in stato di necessità si considerano quelli inseriti nella lista dei Paesi destinatari di aiuti definita dalle Organizzazioni internazionali competenti [Lista OCSE-DAC (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico- Development assistance committee)]
La lista DAC è scaricabile dal sito *missioni.chiesacattolica.it*.

I Paesi/diocesi che non rientrano in nessuna delle due categorie non hanno titolo per l'attivazione della convenzione per motivi di studio.

DURATA

La durata della convenzione è di tre anni, rinnovabile fino ad un tempo massimo di nove anni.

Al termine dei nove anni l'esperienza non è ripetibile con una nuova convenzione nella stessa diocesi o in altra diocesi.

CAMBIO DIOCESI

È consentito un solo cambio di diocesi, e la durata degli anni trascorsi in ogni diocesi, si cumula per un totale massimo sempre di nove anni.

Nel cambio di diocesi, la nuova diocesi che accoglie redige una nuova convenzione con tutti gli allegati previsti e il modulo di buona condotta va richiesto alla diocesi in cui il presbitero è stato accolto nell'ultimo periodo e non alla diocesi d'incardinazione.

PASSAGGIO DA CONVENZIONE STUDENTE A CONVENZIONE PER SERVIZIO PASTORALE

Terminato il corso di studio, secondo quanto concordato tra i Vescovi all'inizio del rapporto di convenzione, il presbitero deve rientrare nella propria diocesi che lo ha inviato per mettere a servizio il titolo di studio conseguito.

Nel caso in cui si richieda un'esperienza ulteriore in Italia di servizio pastorale, il passaggio da studente a servizio pastorale è subordinato al rientro nella propria diocesi di origine per un periodo di almeno tre anni.

La nuova convenzione che si andrà a sottoscrivere, potrà avere una durata di soli tre anni, e andrà sottoposta alla Presidenza della CEI.

CICLO DI STUDI

La convenzione può attivarsi per il conseguimento di un solo titolo accademico, fino al grado del dottorato. Non sono consentiti cambi di cicli di studi, salvo che non siano motivati dal Vescovo inviante in accordo con il Vescovo che accoglie.

Possono essere conseguiti titoli accademici presso Università Pontificie, Facoltà Teologiche, Università Statali.

Sono esclusi master e corsi di specializzazione.

CONTRIBUTO ALLA DIOCESI CHE ACCOGLIE

Il Vescovo della Chiesa che invia attribuisce al presbitero risorse per il sostentamento sufficiente a soddisfare le esigenze per il periodo di studio.

Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza in diocesi.

La CEI per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla Diocesi che accoglie, un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00 più la quota prevista per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale.

L'importo è suddiviso per due semestri: 1° semestre (1° gennaio- 30 giugno), 2° semestre (1 luglio-31 dicembre).

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Per giusta causa è consentita la risoluzione della convenzione, sia da parte del Vescovo che invia che di quello che accoglie. In presenza di cause gravi ciascun Vescovo, sentito l'altro, può disporre l'immediato rientro del presbitero.

Entrambe le situazioni vanno tempestivamente comunicate all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese per gli adempimenti necessari conseguenti.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER MOTIVI DI STUDIO DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA TERRITORI DI MISSIONE O TERRITORI IN STATO DI NECESSITÀ.

Il modello della convenzione va compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte, firmato e timbrato dai due Vescovi e dal presbitero che sottoscrive anche la dichiarazione in materia di privacy.

Alla convenzione vanno allegati:
- Richiesta del Vescovo che invia con indicazione della materia di studio, della durata massima dei corsi e dell'Università prescelta (all. 1)
- Attestato d'iscrizione o preiscrizione all'Università (all. 2)
- Attestazione del Vescovo che invia (all. 3) corredata da
  a) curriculum vitae
  b) celebret
  c) dichiarazione di buona condotta.
- Copia documento d'identità.

- La convenzione, in originale o in copia conforme, va inviata all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, unitamente a tutti gli allegati.
  Una copia in originale va consegnata al presbitero, una copia in originale al Vescovo della diocesi che accoglie, una copia in originale alla diocesi della Chiesa di origine.
- L'Ufficio, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, invia una comunicazione di approvazione alla diocesi, nella quale sono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni su un eventuale rinnovo o su una cessazione della stessa.
- Per il rinnovo della convenzione, sul sito *missioni.chiesacattolica.it* è disponibile l'apposito modulo del rinnovo che andrà compilato e inviato all'Ufficio che procederà agli adempimenti di cui sopra, unitamente alla lettera del Vescovo che invia che concede il rinnovo e il certificato corrente d'iscrizione all'Università.
- La chiusura della convenzione va notificata tempestivamente all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese che procederà agli adempimenti conseguenti.

INDICAZIONI PER L'INGRESSO IN ITALIA DI PRESBITERI STRANIERI

Ingresso per motivi religiosi

La procedura di autenticazione di documenti descritta di seguito è richiesta dalle Autorità italiane, per rilasciare i visti e i permessi desiderati.

La Curia Romana interviene per apporre un Nulla Osta o per certificare l'autenticità di documenti quando ciò sia considerato necessario dalle medesime Autorità italiane.

La prassi prevede necessariamente un grado di elasticità, dipendente dalle variabili che riguardano, per esempio, il Paese di provenienza, il Paese di arrivo (l'Italia) e gli accordi internazionali che deve rispettare, l'Istituto o la Diocesi di provenienza dei candidati.

Poiché le Autorità italiane possono chiedere cose diverse a seconda delle condizioni dei vari Paesi, e lo stesso può accadere per le Autorità ecclesiastiche (Nunziature e Dicasteri), è opportuno che coloro che intendano ottenere un visto e un permesso di soggiorno si informino previamente presso le Autorità competenti a rilasciarli.

In linea di massima, è opportuno distinguere tre fasi:

1) Visto (rilasciato da Consolato all'estero)
2) Primo permesso di soggiorno (chiedere in Questura entro 8 giorni dall'arrivo)
3) Successivi permessi di soggiorno (Questura)

Visto tipo D e Permesso di Soggiorno per motivi religiosi

VISTO

Dichiarazione di Missione, del Vescovo/Superiore che invia: autenticato dalla Nunziatura Apostolica nel Paese (per sacerdoti o religiosi di Diritto Pontificio) o dalla Congregazione Evangelizzazione dei Popoli (sempre per i religiosi di Diritto Diocesano), successivamente dalla Segreteria di Stato e dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.

N.B. Le Rappresentanze Pontificie nei territori di missione possono sempre valutare se sia il caso ottenere il Nulla Osta di Propaganda Fide.

Dichiarazione di invito e presa in carico: del Vescovo/Superiore religioso italiano. Autenticata da Segreteria di Stato (per i religiosi, ottenendo previamente il Nulla Osta da Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di

Vita Apostolica; per Congo e Nigeria, ottenendo previamente il Nulla Osta da Congregazione Evangelizzazione dei Popoli) e da Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.

PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO

In linea di massima, è richiesta la stessa documentazione prodotta per il Visto.

RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO

La dichiarazione di presa in carico firmata dalla diocesi, se non depositata presso la Questura competente per territorio, può essere autenticata dalla Segreteria di Stato e, poi, dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede.

La Dichiarazione del Superiore Religioso deve invece passare prima dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, per essere autenticata da Segreteria di Stato e Ambasciata d' Italia presso la Santa Sede.

Per visti di tipo C (breve periodo) la procedura può essere più semplice, ma dipende anch'essa dai Paesi di provenienza.

Visto per motivi di studio

Il certificato di iscrizione (in cui si indica anche la durata del corso) deve essere autenticato dalla Congregazione per l' Educazione Cattolica, Segreteria di Stato e Ambasciata d' Italia presso la Santa Sede. Il resto della documentazione varia a seconda che si tratti di un ecclesiastico, di un religioso o di un laico.

Per ulteriori informazioni consultare il sito *vistoperitalia.esteri.it*

PRESBITERI DIOCESANI DESTINATI AL SERVIZIO PASTORALE DELLE PERSONE ITALIANE EMIGRATE ALL'ESTERO

CONVENZIONE PER I PRESBITERI DIOCESANI DESTINATI AL SERVIZIO PASTORALE DELLE PERSONE ITALIANE EMIGRATE ALL'ESTERO

DESTINATARI

Presbiteri diocesani incardinati in Italia che si rendono disponibili a svolgere un servizio di assistenza alle persone italiane emigrate all'estero.

DURATA

La durata della convenzione è di cinque anni, rinnovabile fino a un tempo massimo di dodici anni. Al termine dei dodici anni l'esperienza è ripetibile con una nuova convenzione nella stessa diocesi o in altra diocesi. Al termine dei dodici anni va redatta una nuova convenzione.

Se avviene un cambio di diocesi nel corso dei dodici anni, la convenzione va redatta ex novo, perché deve essere approvata dal Vescovo della nuova diocesi in cui si è ospitati.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Per giusta causa è consentita la risoluzione della convenzione, sia da parte del Vescovo che invia che di quello che accoglie. In presenza di cause gravi ciascun Vescovo, sentito l'altro, può disporre l'immediato rientro del presbitero.

Entrambe le situazioni vanno tempestivamente comunicate alla Fondazione Migrantes per gli adempimenti necessari conseguenti.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER I PRESBITERI DIOCESANI DESTINATI AL SERVIZIO PASTORALE DELLE PERSONE ITALIANE EMIGRATE ALL'ESTERO

Il modello della convenzione va compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte, firmato e timbrato dai due Vescovi e dal presbitero che sottoscrive anche la dichiarazione in materia di privacy; inoltre occorre la firma per presa visione del Direttore generale della Fondazione Migrantes.

Alla convenzione vanno allegati:
- Attestazione di buona condotta (all. 1)
- Attestazione attestante il consenso del presbitero (all. 2)
- Titolo abilitante conferito dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI (all. 3)

- Dichiarazione del Vescovo che invia (all. 4) corredata da
  a) celebret
  b) curriculum vitae
- Attestato di formazione della Fondazione Migrantes (all.5)

• La convenzione, in originale o in copia conforme, va inviata alla Fondazione Migrantes unitamente a tutti gli allegati. Una copia va in originale consegnata al presbitero, una copia in originale al Vescovo della diocesi che accoglie, una copia in originale alla diocesi della Chiesa di origine.

• La Fondazione Migrantes, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, invia una comunicazione di approvazione alla diocesi, nella quale sono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni su un eventuale rinnovo o su una vessazione della stessa.

• Per il rinnovo della convenzione, sul sito *migrantes.it* è disponibile l'apposito modulo del rinnovo che andrà compilato e inviato alla Fondazione Migrantes che procederà agli adempimenti di cui sopra.

• La chiusura della convenzione va notificata tempestivamente alla Fondazione Migrantes che procederà agli adempimenti conseguenti.

Ulteriori informazioni per questa convenzione vanno richieste alla Fondazione Migrantes.

FIRMO DUNQUE
DONO

PRESBITERI COOPERAZIONE DIOCESI ITALIANE

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COOPERAZIONE TRA DIOCESI ITALIANE DEI PRESBITERI DIOCESANI

DESTINARI

Sacerdoti incardinati in Italia che si rendono disponibili a prestare un servizio di cooperazione tra Chiese in altre diocesi italiane, restando incardinati nella propria diocesi di origine.

DURATA DEL SERVIZIO

La durata della convenzione è di tre anni, rinnovabile fino a un tempo massimo di nove anni.

Al termine dei nove anni l'esperienza è ripetibile con una nuova convenzione (nella stessa diocesi o in altra diocesi).

Nel caso di un cambio di diocesi nel corso dei nove anni, la convenzione va redatta ex novo, perché deve essere approvata dal Vescovo della nuova diocesi in cui si è accolti.

MODALITÀ DEL SERVIZIO

La comunione tra le Chiese particolari rende necessario evidenziare la dimensione ecclesiale di tale trasferimento, essendo la diocesi il primo soggetto ecclesiale che invia un proprio sacerdote ad un'altra Chiesa particolare. Il Vescovo e il clero diocesano vengono considerati come coloro che realizzano in maniera concreta la missionarietà e l'universalità della propria Chiesa particolare.

Nel momento in cui concede la licentia transmigrandi il Vescovo rende concreta la dimensione universale del ministero dei presbiteri che è insita nel dono sacramentale.

Nell'accettare il trasferimento, sia che l'iniziativa provenga dal sacerdote, sia che dal Vescovo diocesano, il sacerdote viene ad esprimere in maniera concreta l'universalità del proprio ministero sacerdotale, ovvero quella comunione e collaborazione responsabile e necessaria al ministero del Vescovo, nella sollecitudine per la Chiesa universale e per le singole Chiese.

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

Per giusta causa è consentita la risoluzione della convenzione, sia da parte del Vescovo che invia che di quello che accoglie. In presenza di cause gravi ciascun Vescovo, sentito l'altro, può disporre l'immediato rientro del presbitero.

Entrambe le situazioni vanno tempestivamente comunicate all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese per gli adempimenti necessari conseguenti.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COOPERAZIONE TRA DIOCESI ITALIANE DEI PRESBITERI DIOCESANI

Il modello della convenzione va compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte, firmato e timbrato dai due Vescovi e dal presbitero che sottoscrive anche la dichiarazione in materia di privacy.

Alla convenzione vanno allegati:
- Domanda del presbitero per l'invio (all. 1)
- Dichiarazione del Vescovo che invia (all. 2) corredata da
  a) celebret
  b) curriculum vitae
  c) dichiarazione di buona condotta.

- La convenzione, in originale o in copia conforme, va inviata all'Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese, unitamente a tutti gli allegati. Una copia va in originale consegnata al presbitero, una copia in originale al Vescovo della diocesi che accoglie, una copia in originale alla diocesi della Chiesa di origine.

- L'Ufficio, verificata la regolarità della documentazione ricevuta, invia una comunicazione di approvazione alla diocesi, nella quale sono indicati i termini di decorrenza, allo scadere dei quali andranno fatte le opportune valutazioni su un eventuale rinnovo o su una cessazione della stessa.

- Per il rinnovo della convenzione, sul sito *missioni.chiesacattolica.it* è disponibile l'apposito modulo del rinnovo che andrà compilato e inviato all'Ufficio che procederà agli adempimenti di cui sopra.

- La chiusura della convenzione va notificata tempestivamente all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese che procederà agli adempimenti conseguenti.

ALLEGATI

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel.06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN MISSIONE DEI PRESBITERI DIOCESANI

FAC SIMILE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, a norma del can. 271 con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, secondo quanto di seguito concordato per il servizio pastorale missionario del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

codice fiscale _____

mail _____

cittadinanza italiana □

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo che invia, accogliendo la richiesta del Vescovo che accoglie **(all. 1**), e la domanda del presbitero (**all. 2**), lo invia alla Chiesa sorella sopra menzionata **(all. 3).**

2. Il presbitero ha provveduto alla formazione specifica adeguata alla sua condizione di "Inviato" (cf. *Ad Gentes* n. 26; CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI) presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM) **(all. 4).**

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero inviato s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie e con il suo presbiterio, con gli altri missionari presenti nel territorio e con la comunità particolare di cui si pone al servizio. Egli si collega ed opera in sintonia con il piano pastorale di quella diocesi e mantiene i legami con la Chiesa di origine alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza (cf. *Postquam Apostoli* (PA), n. 29).

2. All'inizio dell'esperienza ministeriale e per i primi anni, il Vescovo che accoglie favorirà l'inserimento del presbitero in una équipe di sacerdoti, preferibilmente italiani (cf. *Presbiterorum Ordinis*, nn. 10 e 19).

3. Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. Il presbitero inviato presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data posta in calce alla presente *Convenzione*.

2. Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della presente *Convenzione* non può superare i nove anni.

3. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese.

Art. 4

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO INVIATO

1. Al presbitero inviato è assicurata come congruo sostentamento (cf. can. 281, § 1) la remunerazione prevista dalla C.E.I. per i presbiteri diocesani che operano all'estero nel quadro della cooperazione tra le Chiese. L'onere è ripartito secondo i seguenti criteri:
   - una quota pari al 32% a carico della diocesi *"ad quam"*;
   - una quota pari al 23% a carico della diocesi *"a qua"*;
   - una quota pari al 45% a carico dell'Istituto per il sostentamento del clero della diocesi *"a qua"*.
2. La quota a carico del sistema di sostentamento del clero viene erogata, per conto dell'Istituto diocesano, dall'Istituto centrale per il sostentamento del clero con periodicità mensile.
3. Il Vescovo che invia, d'intesa col presbitero interessato, provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno per l'inizio e il termine del servizio. Inoltre, in presenza di necessità particolari, sempre d'intesa con il presbitero interessato, provvede anche alle spese che restano prive di specifiche coperture finanziarie.
4. Il presbitero, che dispone di mezzi economici superiori a quelli dei sacerdoti locali, deve improntare il suo stile di vita e le sue attività apostoliche alla semplicità e alla discrezione, evitando di creare sperequazioni o singolarità nella diocesi di accoglienza (cf. CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, III) e mettendo i beni di cui gode a disposizione della Chiesa in cui opera.

FAC SIMILE

Art. 5

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURAZIONE SANITARIA

1. Gli adempimenti ai fini del versamento dei contributi sono svolti dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, per il periodo in cui è inserito nel sistema di sostentamento.

2. Per l'assicurazione in caso di malattia nei luoghi di servizio, il presbitero gode del trattamento previsto nella Polizza sanitaria stipulata dall'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero per le spese sostenute in ordine ad eventuali ricoveri per interventi chirurgici, ricoveri per cure mediche, prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali. Qualora l'assicurato si trovi all'estero, l'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese è delegato per la presentazione della denuncia e della relativa documentazione nonché per la definizione di quanto si riferisce all'evento.

Art. 6

VACANZE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero inviato ha diritto ad usufruire di un periodo di ferie allo scopo di favorire il necessario riposo fisico (cf. can. 283, § 2). La durata di tale periodo è determinata secondo il diritto particolare del luogo ove presta servizio.

2. Deve disporre, altresì, di tempi adeguati per i ritiri spirituali (cf. can. 276, § 2, n. 4°) e per la formazione teologica e pastorale (cf. can. 279), valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale in cui opera e le iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 7

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato (PA, 28), lo visita personalmente o mediante un suo rappresentante e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese.

2. Il Vescovo che accoglie accompagna la vita spirituale e materiale del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella diocesi, inserendolo nell'ordinaria vita del presbiterio.

3. La diocesi, il presbiterio e la comunità di origine si impegnano a sostenere il presbitero spiritualmente e materialmente con opportune iniziative, a curare rapporti costanti con lui, a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà con il presbitero e con quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano, sono impegnati nell'attività missionaria (cf. CEI, *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI).

Art. 8

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientrerà nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo.

2. Il Vescovo che invia, considerata la peculiarità del servizio pastorale prestato dal presbitero presso altra Chiesa, valuterà il suo rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale (cf. *Impegno missionario dei sacerdoti diocesani italiani*, VI) e ne valorizzerà adeguatamente la specifica esperienza ministeriale.

3. Per evitare disagi e difficoltà dopo anni di assenza, il Vescovo che invia offrirà al presbitero che rientra un sufficiente tempo di riambientamento (PA, 30), lo reinserirà convenientemente nella pastorale diocesana, gli riconoscerà i diritti che gli competono (cf. can. 271, § 2).

FAC SIMILE

4. Il presbitero si reinserirà nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione; sarà attento a cogliere e capirne le novità; ricercherà i modi più idonei per offrire la ricchezza dell'esperienza da lui vissuta (PA, 30); accetterà con semplicità e disponibilità gli impegni ministeriali che gli verranno proposti.

Art. 9

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo che invia, d'intesa con il Vescovo che accoglie, può, per giusta causa, richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato (cf. can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*.

2. Il Vescovo che accoglie, d'intesa con il Vescovo che invia, può, per giusta causa, risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (cf. can. 271, § 3).

3. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____ (timbro) Il Vescovo che invia _____

Luogo _____ Data _____ (timbro) Il Vescovo che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo che accoglie.
2. Domanda del presbitero per l'invio.
3. Dichiarazione del Vescovo che invia con allegato dichiarazione di buona condotta e *curriculum vitae* del presbitero.
4. Documentazione di partecipazione al corso di formazione.

FAC SIMILE

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio pastorale in missione dei presbiteri diocesani

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la convenzione del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

in servizio come sacerdote *fidei donum* nella diocesi di

_____

Stato _____

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che invia	(timbro)
Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che accoglie	(timbro)
Luogo	Data	Il Presbitero	

FAC SIMILE

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel. 06. 66502639 - Fax 06. 66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO IN MISSIONE DEI FEDELI LAICI

S.E. Mons._____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____ nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi dei canoni 211, 225, 231 e 784 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, attraverso l'invio in servizio missionario di

Nome _____ Cognome _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

cittadinanza italiana ☐

coniugato/a SI ☐ con _____nato/a_____ il_____
NO ☐ codice fiscale_____

con figli SI ☐ nome_____ nato/a_____ il_____
NO ☐ codice fiscale_____

L'organismo di riferimento della persona inviata è _____,
come specificato dalla dichiarazione attestante il curriculum di formazione seguito dall'interessato **(allegato 1).**

L'inviato/a è presentato dal Centro Missionario Diocesano ☐

dalla FOCSIV ☐

FAC SIMILE

Art. 1

SERVIZIO MISSIONARIO

1. Il Vescovo che invia, vista la richiesta presentata dal Vescovo che accoglie **(allegato 2**), vista l'istanza dell'ente di presentazione (**allegato 3**) ed esaminata la dichiarazione dell'interessato/a **(allegato 4),** lo/a invia alla Chiesa sorella sopra menzionata. Il servizio concerne l'attività con la quale il fedele realizzi il dovere e il diritto di impegnarsi perché l'annuncio divino di salvezza si attui nel luogo di missione (cf. cann.211 e 225).

2. L'inviato/a ha provveduto ad acquisire la formazione specifica adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM), *[o presso altra istituzione riconosciuta da Focsiv o dall'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese]* come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* **(allegato 5).**

3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto richiesto al Vescovo della Chiesa che invia, riconosce all'inviato/a il servizio missionario dettagliatamente concordato con l'organismo di riferimento **(allegato 1).**

4. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di origine, alla Curia della Chiesa di destinazione, all'inviato/a, al suo organismo di riferimento e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a s'impegna a svolgere il servizio affidatogli in conformità a quanto concordato dal Vescovo che gli ha conferito il mandato e dall'organismo di riferimento con il Vescovo che lo/la accoglie e a mantenere i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti della sua peculiare esperienza.

2. L'inviato/a si rende disponibile anche per eventuali altri servizi, collegati al servizio concordato, diversi da quelli sopra indicati secondo quanto sarà concordato tra il Vescovo che accoglie e il suo organismo di riferimento.

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. L'inviato/a presta il suo servizio per tre anni, a decorrere dalla data fissata nella presente *Convenzione*.

2. Con l'accordo delle parti il mandato può essere rinnovato allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della presente *Convenzione* non può superare i nove anni.

Art. 4

COPERTURA DELLE SPESE

1. L'organismo di riferimento provvede alle spese per il viaggio di andata e di ritorno, all'inizio e al termine del servizio. Inoltre, in presenza di necessità particolari, provvede anche alle spese prive di specifiche coperture finanziarie. Il missionario svolge gratuitamente il suo mandato.

2. L'organismo di riferimento provvede alle spese di vitto e alloggio, per garantire la permanenza in missione, nel periodo di decorrenza della presente Convenzione.

FAC SIMILE

Art. 5

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURAZIONE SANITARIA

1. Qualora 1'inviato/a dovesse sostenere a proprio carico costi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione pensionistica, o per il versamento della contribuzione pensionistica alla cassa istituita per l'attività professionale esercitata, o per altre forme assicurative, la Conferenza Episcopale Italiana assicurerà all'interessato/a, dietro presentazione da parte dell'organismo di riferimento della documentazione comprovante il versamento, un contributo fino a un massimo di € 6.000,00 annui.

2. Nel caso di malattia nei luoghi di servizio, per le spese sostenute in ordine a eventuali ricoveri per interventi chirurgici o per cure mediche e in ordine a prestazioni extra ospedaliere ambulatoriali, l'inviato/a può avvalersi del trattamento previsto nella polizza sanitaria stipulata dalla CEI per il tramite dell'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

   Qualora l'assicurato si trovi all'estero, l'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese è delegato a presentare la denuncia e la relativa documentazione nonché a definire quanto si riferisce all'evento.

Art. 6

VACANZE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. L'inviato/a ha diritto di usufruire di un periodo di ferie allo scopo di assicurare il necessario riposo. La durata di tale periodo è determinata secondo le consuetudini del luogo ove presta servizio.

2. L'inviato/a deve disporre, altresì, di tempi adeguati per la formazione spirituale e professionale, valorizzando le occasioni offerte dalla Chiesa locale in cui opera e le iniziative promosse dall'organismo di riferimento e dagli organismi della C.E.I.

Art. 7

ACCOMPAGNAMENTO

1. L'organismo di riferimento accompagna con particolare cura 1'inviato/a, promuovendo nei confronti del suo servizio iniziative di solidarietà e di sostegno che gli permettano di continuare a sentirsi espressione di una comunità.
   Esso verifica periodicamente l'andamento del progetto in cui 1'inviato/a è inserito/a per mirare più efficacemente l'intervento e per facilitare la realizzazione delle finalità dell'opera intrapresa, collaborando a superare le difficoltà che dovessero insorgere.

2. La diocesi e la comunità di origine si impegnano a sostenere l'iniziativa missionaria spiritualmente e materialmente con opportune iniziative; a curare rapporti costanti; a educare i fedeli a pregare e a porre gesti di solidarietà verso l'iniziativa missionaria e verso quanti, in modo particolare attraverso il Centro Missionario Diocesano, sono impegnati nell'attività missionaria.

3. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine 1'inviato/a, con il quale resta periodicamente in contatto o personalmente o mediante il direttore del Centro Missionario Diocesano, e lo/la tiene informato/a sulla vita della propria Chiesa e del Paese.

4. Il Vescovo della Chiesa che accoglie rimane a sua volta garante della vita spirituale e materiale dell'inviato/a durante i periodi di permanenza nella propria diocesi.

FAC SIMILE

Art. 8

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. L'inviato/a rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione,* salvo rinnovo della medesima secondo quanto disposto dall'art. 3, § 2.
2. L'organismo di riferimento collabora perché l'inviato/a che rientra trovi una dignitosa sistemazione abitativa e lavorativa, se le circostanze lo richiedono. L'inviato si reinserisce nella propria Chiesa di origine con entusiasmo e discrezione, attento/a nel cogliere e capire le novità, disponibile a condividere la ricchezza dell'esperienza vissuta.
3. Il Vescovo che invia, e il direttore del Centro Missionario Diocesano considerata la peculiarità del servizio prestato dall'inviato/a presso un'altra Chiesa, ne accolgono il rientro in diocesi come occasione di arricchimento ecclesiale e spirituale e ne valorizzano adeguatamente le esperienze.

Art.9

RIENTRO ANTICIPATO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare 1'inviato/a, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione.*
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, d'intesa con il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può richiamare 1'inviato/a, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione*

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

II Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

II Vescovo della Chiesa che accoglie _____

L'inviato/a _____

☐ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Dichiarazione del responsabile dell'organismo di riferimento, con indicazione del servizio concordato, con allegato *curriculum vitae* dell'inviato/a e autocertificazione di idoneità.
2. Richiesta del Vescovo della Chiesa che accoglie.
3. Istanza dell'ente di presentazione (Cmd o Focsiv).
4. Dichiarazione dell'inviato/a.
5. Documentazione di partecipazione al corso di formazione.

FAC SIMILE

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio in missione dei fedeli laici

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la convenzione di _____

nato/a a _____ il _____

inviato/a dall'Organismo _____

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

Familiari a carico[1]*:*

Cognome/Nome _____

Parentela _____ luogo e data nascita _____

codice fiscale _____

Cognome/Nome _____

Parentela _____ luogo e data nascita _____

codice fiscale _____

Cognome/Nome _____

Parentela _____ luogo e data nascita _____

codice fiscale _____

Luogo _____ Data _____ (firma e timbro) Il Vescovo che invia _____

Luogo _____ Data _____ (firma e timbro) Il Vescovo che accoglie _____

Luogo _____ Data _____ (firma e timbro) Il responsabile dell'Organismo _____

Luogo _____ Data _____ Il laico _____

[1] Specificare singolarmente ogni familiare a carico con l'indicazione del luogo, data di nascita e del codice fiscale.

FAC SIMILE

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

AUTOCERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ

PER I FEDELI LAICI

Il/la sottoscritto/a

Cognome _____ Nome _____

nato/a a _____ il _____

attesta quanto segue

1. Che le mie condizioni mentali, morali, emotive o fisiche mi permettono di adempiere al servizio missionario affidato.

Eventuali osservazioni: _____

_____

2. Che non sono stato/a in passato soggetto a procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili).

Eventuali osservazioni: _____

_____

3. Che non ho mai avuto comportamenti tali da supporre che il mio modo di agire possa essere inappropriato verso altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili.
   Non sono mai stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili.

Eventuali osservazioni: _____

_____

FAC SIMILE

4. Che non sono dipendente da alcolismo, consumo di droghe o qualsiasi altro abuso di sostanze.

Eventuali osservazioni: _____

_____

5. Che sono disponibile al rientro nella diocesi di origine una volta compiuto il mio mandato o nei casi previsti dalla convenzione.

Eventuali osservazioni: _____

_____

6. Altre osservazioni elementi che possono essere ostativi al buon esito dell'espletamento del servizio missionario.

_____

_____

Luogo _____ Data _____

Firma _____

Luogo _____ Data _____

Firma dell' Organismo di riferimento_____

FAC SIMILE

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA
DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE

FAC SIMILE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del presbitero

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

inviato in Italia per: ☐ servizio di cooperazione tra Chiese

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo che accoglie, vista la richiesta presentata dal Vescovo che invia **(allegato 1 e 2),** e avuto il consenso dell'interessato **(allegato 3**), accoglie il presbitero per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni tre, rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo, sino al massimo complessivo di nove anni.

2. Il presbitero:

   ☐ ottiene l'attestazione di iscrizione al corso di lingua italiana, per il conseguimento dei livelli A1 e A2, presso un ente abilitato alla certificazione richiesta. Il corso può essere seguito presso centri di studio abilitati indicati dalla diocesi o presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM), come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* **(allegato 5);**

   ☐ inviato per il servizio di "*cooperazione tra Chiese*", provvede ad acquisire la formazione adeguata alla sua condizione presso il Centro Unitario per la Formazione Missionaria (Fondazione Missio - Sezione CUM), come risulta dalla documentazione allegata alla presente *Convenzione* **(allegato 6).**

3. Trascorso il tempo massimo previsto dei nove anni, non è ammessa la possibilità di attivare una nuova Convenzione, con questa Chiesa particolare o con altre in Italia.

4. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie, partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.

2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, secondo le esigenze del Vescovo della chiesa che accoglie.

FAC SIMILE

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il presbitero, in virtù della presente Convenzione, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.
2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, coinvolgendo il Centro Missionario Diocesano, accompagna il presbitero, favorendone l'inserimento nell'attività pastorale e valorizzando la sua presenza.

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*.
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

FAC SIMILE

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali

Luogo _____ Data _____

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia con approvazione del Nunzio Apostolico.
2. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*, dichiarazione di buona condotta.
3. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
4. Certificato medico attestante lo stato di buona salute del presbitero.
5. Attestato di iscrizione al corso per livelli A1 e A2 della lingua italiana.
6. Attestato del corso di formazione presso il CUM.

FAC SIMILE

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796- 00165 Roma - Tel 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA
ALLE COMUNITÀ DI PERSONE IMMIGRATE
DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE

FAC SIMILE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale del presbitero

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

inviato in Italia per: ☐ servizio di assistenza pastorale alle comunità di persone immigrate

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo che accoglie, vista la richiesta presentata dal Vescovo che invia **(allegato 1 e 2),** e avuto il consenso dell'interessato **(allegato 3**), accoglie il presbitero per il servizio pastorale nella propria Chiesa per un periodo di anni sei, rinnovabile sino al massimo complessivo di nove anni.

2. Il presbitero:

   ☐ ottiene l'attestazione di iscrizione al corso di lingua italiana, livelli A1 e A2, presso un ente abilitato alla certificazione richiesta. Il corso può essere seguito presso centri di studio abilitati indicati dalla diocesi o presso il Centro unitario per la formazione missionaria (Fondazione Missio Sezione CUM) o presso centri indicati dalla Fondazione Migrantes **(allegato 5);**

   ☐ incaricato del servizio pastorale alle comunità di persone immigrate, dopo aver seguito il corso di formazione promosso dalla Fondazione Migrantes, ottiene il prescritto titolo abilitante, da conseguirsi entro un anno di permanenza in Italia **(allegato 6).**

3. Trascorso il tempo massimo previsto dei nove anni, non è ammessa la possibilità di attivare una nuova Convenzione, con questa Chiesa particolare o con altre in Italia.

4. La presente *Convenzione* viene redatta in cinque copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato, all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese e alla Fondazione Migrantes.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.

2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, secondo le esigenze del Vescovo della Chiesa che accoglie.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il presbitero, in virtù della presente Convenzione, ha titolo per essere inserito nel sistema di sostentamento del clero, a condizione che si dedichi a tempo pieno all'ufficio che gli è conferito.

2. L'inserimento nel sistema di sostentamento del clero comprende anche la copertura previdenziale e assistenziale prevista dalla legislazione italiana in materia.

FAC SIMILE

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire ogni anno di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dagli organismi della C.E.I.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del proprio Paese.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi.
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, coinvolgendo l'Ufficio Migrantes della diocesi e il Centro Missionario Diocesano, accompagna il presbitero, favorendone l'inserimento nell'attività pastorale e valorizzando la sua presenza.

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione.*
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

FAC SIMILE

****

La presente *Convenzione* decorre dal_____ al_____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

☐ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____

FAC SIMILE

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia con approvazione del Nunzio Apostolico.
2. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret*, dichiarazione di buona condotta.
3. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
4. Certificato medico attestante lo stato di buona salute del presbitero.
5. Attestato di iscrizione al corso per livelli A1 e A2 della lingua italiana.
6. Titolo Abilitante rilasciato dalla Fondazione Migrantes.
7. *Per i presbiteri uxorati, il benestare della C.E.I. e dispensa della Congregazione per le Chiese orientali.*

MODULO SEMPLIFICATO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO PASTORALE IN ITALIA DEI PRESBITERI DIOCESANI PROVENIENTI DA DIOCESI ESTERE

MOD.: 08-2020 UCM-SSP

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la convenzione del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

inviato in Italia per: ☐ servizio di cooperazione tra Chiese

(barrare la casella interessata) ☐ servizio di assistenza alle comunità di persone immigrate

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che invia	(timbro)

Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che accoglie	(timbro)

Luogo	Data	Il Presbitero

Allegato: *Lettera del Vescovo che invia

FAC SIMILE

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796 - 00165 Roma - Tel. 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER MOTIVI DI STUDIO
DEI PRESBITERI DIOCESANI
PROVENIENTI DA TERRITORI DI MISSIONE *

FAC SIMILE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese del presbitero:

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

* *Territori di Missione/diocesi sono le circoscrizioni ecclesiastiche che dipendono dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli.*

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia , sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero per il conseguimento del corso di studi in

   _____

   presso (Università/Facoltà Teologica/ecc)_____

   _____**(allegato 1 e 2)**

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
   a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
   b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
   c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che invia o dal Vescovo della Chiesa che accoglie.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere l'incarico di collaborazione affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero, e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero un adeguato accompagnamento tramite il Centro Missionario Diocesano e ne favorisce l'inserimento nella realtà diocesana, preferibilmente introducendolo all'interno di una *équipe* di sacerdoti.

Art. 3

CONTRIBUTO ALLA DIOCESI CHE ACCOGLIE

1. Il Vescovo della Chiesa che invia attribuisce al presbitero risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.

3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

4. I sacerdoti che beneficiano delle borse di studio erogate dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli non hanno titolo per l'attivazione della presente *Convenzione.*

FAC SIMILE

Art. 4

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese e segue l'andamento dei suoi studi.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, unitamente al Centro Missionario Diocesano, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.

Art. 5

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione.*

2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).

3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).

4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 6

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.

2. Qualora, a giudizio dei due Vescovi, si renda necessario il prolungamento del periodo di studi, il Vescovo della Chiesa che invia ne fa motivata richiesta scritta al Vescovo della Chiesa che accoglie, prolungando, con apposito modulo, la durata della *Convenzione*. Copia della documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Tale prolungamento è ammesso per il conseguimento di un solo titolo accademico, sino al grado del dottorato. Sono esclusi corsi di specializzazione, master e/o altri corsi opzionali. In ogni caso la durata massima della *Convenzione* non può superare i nove anni.

3. Il passaggio ad una *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere,* prevede oltre il conseguimento del titolo accademico, il rientro nella propria diocesi di origine per un congruo periodo di tempo, che orientativamente può quantificarsi in tre anni. Tale ulteriore convenzione, da *convenzione per motivi di studio* a convenzione per *servizio pastorale,* deve avere scadenza triennale, autorizzata dalla Presidenza della CEI.

FAC SIMILE

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

☐ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____

FAC SIMILE

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia, con l'indicazione della materia di studio, della durata massima dei corsi e dell'Università prescelta.
2. Attestato di iscrizione o preiscrizione e/o frequenza all'Università.
3. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: a) *curriculum vitae* del presbitero, b) *celebret*, c) dichiarazione di buona condotta
4. Copia documento d'identità.

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796- 00165 Roma – Tel. 06.66502639 - Fax 06.66410314-convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER MOTIVI DI STUDIO
DEI PRESBITERI DIOCESANI
PROVENIENTI DA TERRITORI IN STATO DI NECESSITÀ*

FAC SIMILE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto canonico, con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese del presbitero:

Nome _____

Cognome _____

nato a _____ il _____

codice fiscale _____

mail _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

Stato _____

* Territori in stato di necessità si considerano tali quelli inseriti nella lista dei Paesi destinatari di aiuti definita dalle Organizzazioni internazionali competenti [Lista OCSE-DAC (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico- *Development assistance committee)*]

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il parere dei suoi collaboratori e ottenuto il consenso dell'interessato, ha deciso l'invio del presbitero per il conseguimento del corso di studi in

   _____

   presso (Università/Facoltà Teologica/ecc)_____

   _____**(allegato 1 e 2)**

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie garantisce che:
   a) il servizio affidato al presbitero non comporta l'espletamento di compiti che possano compromettere il regolare corso degli studi;
   b) il servizio medesimo non richiede la stabilità prevista dal diritto;
   c) il servizio si concluderà entro il termine stabilito per il definitivo rientro del presbitero nella diocesi di origine, o in qualsiasi altro momento deciso dal Vescovo che invia o dal Vescovo della Chiesa che accoglie.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere l'incarico di collaborazione affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero, e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero un adeguato accompagnamento tramite il Centro Missionario Diocesano e ne favorisce l'inserimento nella realtà diocesana, preferibilmente introducendolo all'interno di una *équipe* di sacerdoti.

Art. 3

CONTRIBUTO ALLA DIOCESI CHE ACCOGLIE

1. Il Vescovo della Chiesa che invia attribuisce al presbitero risorse per il sostentamento sufficienti a soddisfarne le esigenze ordinarie per tutto il periodo di studio.

2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie assicura al presbitero il vitto e l'alloggio per i giorni di effettiva permanenza nella diocesi e un sussidio proporzionato.

3. La Conferenza Episcopale Italiana, per consentire di provvedere a quanto sopra, eroga alla diocesi che accoglie un contributo annuo fino alla misura massima di € 6.850,00, più la quota prevista per l'iscrizione del presbitero al Servizio Sanitario Nazionale. La presente *Convenzione* non costituisce in ogni caso titolo per l'inserimento del presbitero nell'Istituto diocesano per il sostentamento del clero.

4. I sacerdoti che beneficiano delle borse di studio erogate dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli non hanno titolo per l'attivazione della presente *Convenzione*

FAC SIMILE

Art. 4

ACCOMPAGNAMENTO

1. Il Vescovo della Chiesa che invia segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, lo visita di persona o mediante un suo delegato e lo tiene informato sulla vita della propria Chiesa e del Paese e segue l'andamento dei suoi studi.
2. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, unitamente al Centro Missionario Diocesano, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero medesimo durante i periodi di permanenza nella sua diocesi e verifica il corretto compimento del corso di studi.

Art. 5

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione.*
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271, § 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

Art. 6

RINNOVO DELLA CONVENZIONE

1. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese.
2. Qualora, a giudizio dei due Vescovi, si renda necessario il prolungamento del periodo di studi, il Vescovo della Chiesa che invia ne fa motivata richiesta scritta al Vescovo della Chiesa che accoglie, prolungando, con apposito modulo, la durata della *Convenzione*. Copia della documentazione deve essere trasmessa all'Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese. Tale prolungamento è ammesso per il conseguimento di un solo titolo accademico, sino al grado del dottorato. Sono esclusi corsi di specializzazione, master e/o altri corsi opzionali. In ogni caso la durata massima della *Convenzione* non può superare i nove anni.
3. Il passaggio ad una *Convenzione per il servizio pastorale in Italia dei presbiteri diocesani provenienti da diocesi estere,* prevede oltre il conseguimento del titolo accademico, il rientro nella propria diocesi di origine per un congruo periodo di tempo, che orientativamente può quantificarsi in tre anni. Tale ulteriore convenzione, da *convenzione per motivi di studio* a convenzione per *servizio pastorale,* deve avere scadenza triennale, autorizzata dalla Presidenza della CEI.

FAC SIMILE

Art. 7

CAMBIO DIOCESI

1. Qualora, su richiesta scritta del Vescovo che invia, sia consentito un cambio di diocesi, la durata degli anni viene a cumularsi, per un totale sempre massimo di nove anni.
2. È consentito un solo cambio di diocesi.
3. All'Ordinario della diocesi in cui il presbitero è stato precedentemente in servizio, si richiede la compilazione della Dichiarazione di buona condotta.

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

□ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____

FAC SIMILE

Allegati:

1. Richiesta del Vescovo della Chiesa che invia, con l'indicazione della materia di studio, della durata massima dei corsi e dell'Università prescelta.
2. Attestato di iscrizione o preiscrizione e/o frequenza all'Università.
3. Attestazioni del Vescovo della Chiesa che invia: a) *curriculum vitae* del presbitero, b) *celebret*, c) dichiarazione di buona condotta.
4. Copia documento d'identità.

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione dei presbiteri diocesani ospitati in Italia per motivi di studio

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la convenzione del presbitero

Nome _____ Cognome

_____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi _____

inviato in Italia per motivi di studio

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che invia	(timbro)
Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che accoglie	(timbro)
Luogo	Data	Il Presbitero	

Allegati: * **Lettera del Vescovo che invia**
* **Certificato di studio**

FAC SIMILE

MODULO SEMPLIFICATO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE DEI PRESBITERI DIOCESANI OSPITATI IN ITALIA PER MOTIVI DI STUDIO
MOD.: 11-2020 UCM-SS

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

FONDAZIONE MIGRANTES
Via Aurelia, 796 - 00165 Roma – Tel. 06.6617901 – Fax 06.66179070 - segreteria@migrantes.it

CONVENZIONE

PER I PRESBITERI DIOCESANI (*) DESTINATI AL SERVIZIO PASTORALE DELLE PERSONE ITALIANE EMIGRATE ALL'ESTERO

FAC SIMILE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto e nell'Istruzione *Erga migrantes caritas Christi* del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti e itineranti (3 maggio 2004), con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale di:

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

(oppure - membro dell'Istituto di vita consacrata/SVA _____) (*)

codice fiscale _____

mail _____

cittadinanza italiana □

inviato per il servizio di assistenza pastorale delle persone italiane emigrate all'estero.

(*) Per sacerdoti-religiosi appartenenti a Istituti di vita consacrata e SVA, di diritto diocesano.
Per i sacerdoti religiosi "appartenenti a istituti che non abbiano come finalità specifica l'assistenza agli emigrati, messi a disposizione […] dall'istituto di appartenenza per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all'estero" (cfr. delibera 58 art.1, f) è necessario far precedere la convenzione da un *accordo scritto* (presentazione o consenso) tra l'istituto religioso al quale il sacerdote appartiene e il Vescovo che invia (**Allegato 6**).

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____, vista la dichiarazione

   presentata del Vescovo di _____, con la relativa attestazione di buona condotta (**allegato 1**), e avuto il consenso dell'interessato **(allegato 2),** accoglie il presbitero per il servizio pastorale alle persone emigrate italiane all'estero nella propria Chiesa per un periodo di anni cinque rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo; un eventuale ulteriore rinnovo sarà di due anni. Complessivamente per un periodo massimo di 12 anni.

2. Il presbitero incaricato del servizio di assistenza pastorale agli emigrati italiani ha ottenuto dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI (Fondazione Migrantes) il prescritto titolo abilitante **(allegato 3).**

3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto contenuto nella dichiarazione presentata dal Vescovo della Chiesa che invia, affida al presbitero il servizio di cura pastorale degli emigrati italiani, con le seguenti specificazioni:

   _____

   _____

4. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e alla Fondazione Migrantes.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie, partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.

2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all'espletamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.

Art. 3

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Al presbitero sarà assicurato un trattamento economico e previdenziale uguale a quello spettante al clero locale avente analoghe responsabilità.

2. Il presbitero resta inserito nel sistema di sostentamento del clero italiano nei termini e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

FAC SIMILE

Art. 4

FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE

1. Il presbitero ha diritto di usufruire di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Per la formazione teologica, l'aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dalla Fondazione Migrantes.

Art. 5

ACCOMPAGNAMENTO

1. La Fondazione Migrantes segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, intrattenendo con lui rapporti diretti o mediante un proprio delegato.
2. La Fondazione Migrantes cura la formazione specifica alla pastorale migratoria del presbitero e ne rilascia attestazione **(allegato 5).**
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero durante la permanenza nella sua diocesi.

Art. 6

RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo secondo quanto previsto nell'art. 1, § 1.
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271,§ 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente *Convenzione* (can. 271,§ 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

FACSIMILE

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia _____

Luogo _____ Data _____

(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie _____

Il presbitero _____

□ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____ _____

_____
Per visione: il Direttore generale della Fondazione Migrantes

FAC SIMILE

_____

Allegati:

1. Dichiarazione di buona condotta.
2. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
3. Titolo abilitante conferito dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI.
4. Dichiarazione del Vescovo della Chiesa che invia, corredata dalle seguenti attestazioni: *curriculum vitae* del presbitero, *celebret.*
5. Attestato di formazione della Fondazione Migrantes.
6. Se il sacerdote appartiene ad un istituto religioso: a*ccordo scritto* (presentazione o consenso) tra l'istituto religioso al quale il sacerdote appartiene e il Vescovo che invia.

MODULO SEMPLIFICATO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE DEI PRESBITERI DIOCESANI DESTINATI AL SERVIZIO PASTORALE DELLE PERSONE ITALIANE EMIGRATE ALL'ESTERO
MOD.: 13-2020 UCM-SM

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

FONDAZIONE MIGRANTES

Via Aurelia, 796 - 00165 Roma – Tel. 06.6617901 – Fax 06.66179070 - segreteria@migrantes.it

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione dei presbiteri diocesani destinati al servizio pastorale delle persone italiane emigrate all'estero

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

nello Stato di _____

dichiarano che la convenzione del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che invia	(timbro)

Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che accoglie	(timbro)

Luogo	Data	Il Presbitero

Per visione: il Direttore generale Migrantes

Allegati: * Lettera del Vescovo che invia
* Lettera del Vescovo che accoglie

FAC SIMILE

CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
UFFICIO NAZIONALE PER LA COOPERAZIONE MISSIONARIA TRA LE CHIESE
Via Aurelia 796- 00165 Roma – Tel. 06.66502639 - Fax 06.66410314 - convenzioni@chiesacattolica.it

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO DI COOPERAZIONE TRA DIOCESI ITALIANE DEI PRESBITERI DIOCESANI

S.E. Mons._____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons._____

Vescovo della diocesi di _____

uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri del Magistero della Chiesa, a norma del can. 271 con la presente *Convenzione* stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese, secondo quanto di seguito concordato per il servizio pastorale del presbitero

Nome _____ Cognome_____

nato a _____ il _____

ordinato il _____ incardinato nella diocesi di _____

codice fiscale _____

mail _____

Art. 1

SERVIZIO

1. Il Vescovo di _____

   concede al presbitero di risiedere nella diocesi di_____,
   per svolgere il proprio servizio pastorale, attestandone il possesso delle necessarie facoltà.

Art. 2

MODALITÀ DEL SERVIZIO

1. Il presbitero s'impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione col Vescovo che lo accoglie, con il suo presbiterio e con la comunità particolare al cui servizio è inviato.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e collaborazione con il Vescovo che lo accoglie, si rende disponibile anche per eventuali altri ministeri diversi da quanto indicato all'art. 1, § 2. A tal fine il Vescovo che accoglie consulterà previamente il Vescovo che invia ed agirà in accordo con quest'ultimo.
3. Il presbitero resta incardinato nella diocesi che lo invia e avrà tutti i diritti e tutti i doveri dei presbiteri della diocesi che lo accoglie, conformemente all'incarico che andrà a svolgere.

FAC SIMILE

Art. 3

DURATA DEL SERVIZIO

1. La durata della presente Convenzione è di tre anni. Essa può essere rinnovata allo scadere di ogni triennio. In ogni caso la durata massima della *Convenzione* non può superare i nove anni.

1. Resta inteso che il presbitero, per tutto il tempo della sua permanenza nella diocesi che lo accoglie, mantiene il suo riferimento con la diocesi di incardinazione. Per giusta causa il Vescovo che invia, dopo aver informato il Vescovo che accoglie, potrà richiamare il presbitero senza assumere per questo motivo alcun obbligo di sostituzione.

2. La presente *Convenzione* viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa che invia, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e all'Ufficio Nazionale per la Cooperazione Missionaria tra le Chiese.

Art. 4

SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO

1. Il sostentamento del presbitero è assicurato dall'Istituto diocesano di sostentamento del clero della diocesi che accoglie.

2. La diocesi italiana che accoglie, provvede all'inserimento del presbitero nel proprio istituto di sostentamento del clero.

Art. 5

RIENTRO NELLA DIOCESI DI INCARDINAZIONE

1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di incardinazione alla scadenza della presente *Convenzione*, salvo rinnovo. Entro un mese dalla scadenza della Convenzione i due Vescovi, di comune accordo, verificheranno la situazione complessiva ed assumeranno i provvedimenti del caso.

2. Il Vescovo che invia, d'intesa con il Vescovo che accoglie, può, per giusta causa, richiamare nella diocesi il presbitero inviato (cf. can. 271, § 3), risolvendo in anticipo la presente Convenzione.

3. Il Vescovo che accoglie, d'intesa con il Vescovo che invia, può, per giusta causa, risolvere in anticipo la presente Convenzione (cf. can. 271, § 3).

4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l'altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l'immediato rientro del presbitero.

****

La presente *Convenzione* decorre dal _____ al _____

Luogo _____ Data _____ Il Vescovo che invia _____

Luogo _____ Data _____ Il Vescovo che accoglie _____

☐ *Dichiaro di aver avuto l'informativa circa il trattamento dei miei dati personali*

Luogo _____ Data _____ Il presbitero _____

Allegati:

1. Domanda del presbitero per l'invio.
2. Dichiarazione del Vescovo che invia, con celebret, *curriculum* e dichiarazione di buona condotta.

FAC SIMILE

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

Modulo semplificato per il rinnovo della convenzione per il servizio di cooperazione tra diocesi italiane dei presbiteri diocesani

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

e S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

dichiarano che la convenzione del presbitero

Nome _____ Cognome _____

nato a _____ il _____

ordinato il _____

incardinato nella diocesi di _____

in servizio nella diocesi di _____

valida a decorrere dal _____

è rinnovata a partire dal _____ **al** _____

Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che invia	(timbro)
Luogo	Data	Il Vescovo della Chiesa che accoglie	(timbro)
Luogo	Data	Il Presbitero	

FAC SIMILE

MODULO SEMPLIFICATO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI COOPERAZIONE TRA DIOCESI ITALIANE DEI PRESBITERI DIOCESANI
MOD.: 15-2020 UCM-CDI

Conferenza Episcopale Italiana
Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese

DICHIARAZIONE DI BUONA CONDOTTA

PER I PRESBITERI DIOCESANI

FAC SIMILE

S.E. Mons. _____

Vescovo della diocesi di _____

attesta quanto segue

del presbitero _____

in servizio nella diocesi di _____

1. Quali osservazioni il Vescovo che invia può fare circa il comportamento del presbitero interessato in relazione al suo *status* sacerdotale? Le sue condizioni mentali, morali, emotive o fisiche possono influenzare o impedire l'adempimento dei compiti legati al suo *status* sacerdotale?

   _____

   _____

   _____

2. Vi sono stati in passato procedimenti giudiziari (ecclesiastici o civili) nei confronti del presbitero in questione? Se la risposta fosse affermativa, con quali esiti?

   _____

   _____

   _____

3. Il presbitero ha mai avuto comportamenti tali da supporre che il suo modo di agire possa essere inappropriato verso altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili?
   È mai stato accusato di comportamenti inappropriati nei confronti di altre persone, inclusi minori e persone vulnerabili? [Cfr. *Linee guida per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili* (4.5)]

   _____

   _____

   _____

4. Il presbitero è affetto da alcolismo, consumo di droghe o qualsiasi altro abuso di sostanze?

   _____

   _____

   _____

5. Il presbitero è pronto a rientrare nella diocesi di origine una volta compiuto il suo mandato o nei casi previsti dalla convenzione?

   _____

   _____

   _____

6. Vi sono aspetti particolari su cui il Vescovo che accoglie viene invitato a vigilare?

   _____

   _____

   _____

7. Altre osservazioni

   _____

   _____

Luogo _____ Data _____

Il Vescovo della Chiesa che invia _____
(firma e timbro)

FAC SIMILE

Informativa per il trattamento dei dati dei chierici a servizio della diocesi di _____

Reverendo Sacerdote, Reverendo Diacono,

con la presente la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di gestione del suo rapporto di collaborazione pastorale con la diocesi di _____ secondo quanto previsto dal Decreto Generale della CEI *"Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*" del 24 maggio 2018.

Il **titolare del trattamento** dei suoi dati è la diocesi di_____,

con sede in_____ Via_____,

email _____

La **base giuridica del trattamento** è costituita dal legittimo interesse di organizzazione del culto della Chiesa, riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985, e l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa civile e canonica.

La **finalità del trattamento** è quella di rendere possibile ed organizzare il suo ministero in questa diocesi.

La informiamo che tali dati potranno essere comunicati, per fini meramente accessori al suo rapporto con la diocesi, ad Enti terzi quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la Conferenza Episcopale Italiana, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, l'Istituto per il Sostentamento del Clero, le realtà presso le quali eventualmente presterà servizio pastorale.

I dati relativi al suo incarico potrebbero inoltre essere divulgati, insieme ai contatti istituzionali dell'ufficio da lei ricoperto, attraverso bollettini ed annuari, anche in formato elettronico, strumentali all'incarico che le è stato affidato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare a quanto necessario per il regolare svolgimento del suo ministero in questa diocesi.

Considerato il tipo di rapporto che la lega alla diocesi, la finalità del trattamento dei suoi dati e la necessità di documentazione storica, la informiamo che questi dati non saranno cancellati, anche dopo l'eventuale termine della sua permanenza in questa diocesi.

In ogni momento lei potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di protezione dei dati, più specificamente il diritto all'accesso ai dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento che la riguarda o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

Se desidera inoltre può esprimere il consenso alla divulgazione dei suoi dati di contatto personali in maniera accessoria agli incarichi a lei affidati. Lei ha il diritto di revocare il suo consenso in ogni momento comunicandolo in forma scritta all'indirizzo mail _____

Io sottoscritto _____, presa visione dell'informativa fornitami circa il trattamento dei miei dati personali,

☐ *esprimo il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati di contatto nelle modalità indicate e per le finalità accessorie correlate al mio ministero diocesano.*

Data_____ luogo_____ ___ Firma_____

✂- - - -

Informativa per il trattamento dei dati dei *fedeli laici in servizio missionario*

a servizio della diocesi di _____

Gentilissimo/a

con la presente la informiamo che i dati personali da lei forniti saranno utilizzati unicamente per la finalità di gestione del suo rapporto di collaborazione pastorale con la diocesi di _____e la diocesi in terra di missione di_____, secondo quanto previsto dal Decreto Generale della CEI *"Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*" del 24 maggio 2018.

Il **titolare del trattamento** dei suoi dati è la diocesi di _____,

con sede in _____Via_____,

email _____

La **base giuridica del trattamento** è costituita dal legittimo interesse di organizzazione del culto della Chiesa, riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985, e l'adempimento di obblighi previsti dalla normativa civile e canonica.

La **finalità del trattamento** è quella di rendere possibile ed organizzare il ministero nella diocesi in cui è inviato/a.

I suoi dati saranno trasferiti, con il suo consenso, alla diocesi di _____, Stato_____[indicare la diocesi e lo Stato della diocesi di missione]. In caso di diniego di consenso al trasferimento dei dati per lei non sarà possibile prestare il suo servizio.

La informiamo che tali dati potranno essere comunicati, per fini meramente accessori al suo rapporto con la diocesi, ad Enti terzi quali, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, la Conferenza Episcopale Italiana, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, l'Istituto per il Sostentamento del Clero, le realtà presso le quali eventualmente presterà servizio pastorale.

I dati relativi al suo incarico potrebbero inoltre essere divulgati, insieme ai contatti istituzionali dell'ufficio da lei ricoperto, attraverso bollettini ed annuari, anche in formato elettronico, strumentali all'incarico che le è stato affidato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottemperare a quanto necessario per il regolare svolgimento del suo ministero nella diocesi di missione.

Considerato il tipo di rapporto che la lega alla diocesi, la finalità del trattamento dei suoi dati e la necessità di documentazione storica, la informiamo che questi dati non saranno cancellati, anche dopo l'eventuale termine del suo servizio.

In ogni momento potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di protezione dei dati, più specificamente il diritto all'accesso ai dati personali, la rettifica, la limitazione del trattamento che la riguarda o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.

Lei ha il diritto di esercitare i suoi diritti comunicando in forma scritta all'indirizzo email_____

_____

Io sottoscritto _____, presa visione dell'informativa fornitami circa il trattamento dei miei dati personali,

☛ *esprimo il mio consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati di contatto nelle modalità indicate.*

Data_____ luogo_____ Firma_____

✂- - - -

RECAPITI UTILI

Segreteria di Stato, Palazzo Apostolico
00120 Città del Vaticano; Tel. 06 6988343; E-mail: uffprot@sds.va

Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli
via di Propaganda 1 C, 00187 Roma; Tel. 06 69879299;
E-mail: amministrazione@ppoomm.va

Congregazione per l'Educazione Cattolica
Piazza Pio XII 3, 00193 Roma; Tel. 06 69884167; E-mail: vidim@cec.va

Congregazione per le Chiese Orientali
Via della Conciliazione 34, 00193 Roma; Tel. 06 69884293; E-mail: cco@orientchurch.va

Conferenza Episcopale Italiana, Segreteria Generale
Circonvallazione Aurelia 50, 00165 Roma; Tel. 06 66398316; Fax. 06 66398263;
E-mail: segrgen@chiesacattolica.it

Ufficio Nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese
Via Aurelia 796, 00165 Roma; Tel. 06 66398308/06 66502639; Fax 06 66410314;
E-mail: convenzioni@chiesacattolica.it

Ufficio Nazionale per i problemi giuridici
Circonvallazione Aurelia 50, 00165 Roma; Tel. 06 66398213; Fax 06 66398267;
E-mail: giuridico@chiesacattolica.it

Fondazione Missio - sezione CUM - Centro Unitario per la Formazione Missionaria
via Bartolomeo Bacilieri 1/A, 37139 Verona; Tel. 045 8900329; Fax 045 8903199;
E-mail: segreteria.cum@missioitalia.it

Fondazione Migrantes
Via Aurelia, 796, 00165 Roma; Tel. 06 6617901; Fax 06 66179070;
E-mail:segreteria@migrantes.it

Istituto Centrale Sostentamento del Clero - Ufficio Gestione Sacerdoti
Via Aurelia 796, 00165 Roma. Tel. 06 66521245; E-mail gps@icsc.it.

Istituto Centrale Sostentamento del Clero - Ufficio Assicurazioni
Via Aurelia 796, 00165 Roma. Tel. 06 66521222-25; Fax +39 06 66521248;
E-mail: raa@icsc.it

La modulistica delle convenzioni è scaricabile dal sito ***missioni.chiesacattolica.it***

“Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura.”

(EG 23)